

GLOSSARIO

I termini che seguono, quando usati nel presente Codice di Stoccaggio, siano essi al singolare e/o al plurale, avranno il seguente significato:

Accordi di Interoperabilità	Accordi tra SRG e STOGIT per la ripartizione di compiti e responsabilità in merito alla movimentazione del Gas da o verso gli impianti di stoccaggio, per la misura del Gas e per altri aspetti di gestione tecnica efficiente e sicura delle prestazioni per il sistema del gas.
Allocazione	Comunicazione con cui SRG certifica, per ogni Giorno Gas, il quantitativo di Gas, misurato in Iniezione o Erogazione, attribuito all'UTENTE in relazione allo sbilancio di rete secondo quanto previsto dal Codice di Rete.
Anno Termico	Periodo che va dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.
Assegnazione	Conferma della Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione), o eventuale diversa indicazione da parte di STOGIT, per il Giorno Gas successivo.
Autorità	Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Capacità di Controflusso	Disponibilità di punta di Iniezione in Fase di Erogazione, su base continua o interrompibile, e/o la disponibilità di punta in Erogazione in Fase di Iniezione su base continua (MPC) e interrompibile, conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice.
Capacità di Erogazione	Disponibilità di punta di Erogazione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio e suddivisa in minima, addizionale ed extra, come descritto nell'ambito del presente Codice.
Capacità di Iniezione	Disponibilità di punta di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita all'UTENTE in base alle modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.
Capacità Interrompibile	Capacità di Erogazione o di Iniezione (espressa in GJ/g) conferita su base interrompibile, cioè con facoltà di STOGIT di interromperne la prestazione secondo le modalità di cui al presente Codice di Stoccaggio.

GLOSSARIO

Codice di Rete	Il documento redatto da SRG e approvato dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 137 del 17 luglio 2002, recante l' <i>"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete"</i>
Codice (o Codice di Stoccaggio)	Il presente "Codice di Stoccaggio", inclusi i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Contratto (o Contratto di Stoccaggio)	Il contratto stipulato tra l'UTENTE e STOGIT per la prestazione da parte di quest'ultima di uno o più servizi di stoccaggio, il cui contenuto è costituito dalle disposizioni del presente Codice e da tutte le disposizioni ivi richiamate.
D Lgs 164/00	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ("Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale") e successive modifiche e integrazioni.
D Lgs 130/10	Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 ("Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99")
Delibera 119/05	Delibera dell'Autorità del 24 giugno 2005, n. 119, recante <i>"Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio"</i> e successive modifiche e integrazioni.
Delibera ARG/gas 165/09	Delibera dell'Autorità del 2 novembre 2009, n. 165 recante <i>"Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale."</i>
Delibera ARG/gas 13/11	Delibera dell'Autorità del 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 recante <i>"Disposizioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10"</i>
Delibera ARG/gas 40/11	Delibera dell'Autorità del 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 recante <i>"Ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e approvazione delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto"</i>

Delibera ARG/gas 45/11	Delibera dell’Autorità del 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 recante “ <i>Disciplina del bilanciamento di merito economico del mercato del gas naturale</i> ”.
DM 27/03/01	Decreto del MSE del 27 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 9/05/01	Decreto del MSE del 9 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 26/09/01	Decreto del MSE del 26 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.
DM 29/03/2012	Decreto del MSE del 29 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni.
Erogazione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l’UTENTE preleva Gas dal Sistema di Stoccaggio.
Fase di Erogazione	Periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
Fase di Iniezione	Periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre del medesimo anno.
Gas (o Gas Naturale)	Miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l’azoto e l’anidride carbonica. Agli effetti del Contratto, i quantitativi di Gas si intendono espressi in energia equivalente (GJ con un decimale).
Gas Strategico	Gas presente nel Sistema di Stoccaggio destinato al Servizio di allo Stoccaggio Strategico
Gigajoule (GJ)	Un miliardo di Joule.
Giorno Gas (o GG)	Periodo di tempo compreso tra le 06:00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 06:00 del giorno successivo (ai fini del presente Codice di Stoccaggio si fa sempre riferimento all’ora solare).
Giorno Gas – 1 (o GG-1)	Giorno Gas precedente un determinato Giorno Gas.
Importazione	Attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea prodotto in paesi non appartenenti all’Unione Europea, per la quale il soggetto

GLOSSARIO

	importatore è tenuto a disporre di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera d) del D.Lgs.164/00.
Iniezione	Operazione, anche solo contabile, attraverso la quale l'UTENTE immette Gas nel Sistema di Stoccaggio.
Joule (J)	Lavoro compiuto dalla forza di un Newton quando sposta il suo punto di applicazione di un metro nella direzione della forza.
Massima Prestazione in Controflusso (o MPC)	Capacità di Erogazione per consentire l'Erogazione del Gas dell'UTENTE nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni Anno Termico, determinata secondo quanto previsto al capitolo 2 e conferita all'UTENTE secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice.
Piattaforma PB-GAS	Piattaforma gestita dal Gestore dei Mercati Energetici e ad esso affidata dal Responsabile del Bilanciamento per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto di quantitativi di Gas per il bilanciamento di cui alla Delibera ARG/gas 45/11.
MSE	Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive).
Parte o Parti	UTENTE o STOGIT, oppure UTENTE e STOGIT congiuntamente.
Portale	L'insieme di sistemi informativi predisposti da STOGIT su piattaforma internet per supportare i propri servizi commerciali e consentire lo scambio di dati tra STOGIT e gli UTENTI secondo quanto previsto dal presente Codice.
Portale Capacità STOGIT	Sistema informativo del Portale STOGIT per la gestione informatica del Servizio di Bilanciamento utenti.
Potere Calorifico Superiore (o PCS)	Quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di Gas in aria anidra alla pressione di 1,01325 x 100000 Pa, e alla temperatura di 15° C, quando tutta l'acqua formata dalla combustione è condensata allo stato liquido.
Prenotazione di Capacità (di Iniezione o di Erogazione)	Richiesta giornaliera dell'UTENTE di Iniezione o di Erogazione per un determinato Giorno Gas, formulata ovvero riformulata (nel seguito: Riformulazione della Prenotazione o Riformulazione) secondo i termini e le condizioni previsti dal presente Codice di Stoccaggio.
Produzione Strategica	Quantitativo di gas naturale relativo ad una concessione di coltivazione assoggettato all'aliquota di prodotto della

GLOSSARIO

	coltivazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 625/1996.
Punto di Consegna	Punto, corrispondente alla flangia di entrata, a monte del sistema di misura, ad uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT prende in consegna il Gas dell'UTENTE tramite SRG.
Punto di Riconsegna	Punto, corrispondente alla flangia di uscita, a valle del sistema di misura, da uno qualsiasi dei siti facenti parte del Sistema di Stoccaggio, in cui STOGIT riconsegna il Gas all'UTENTE tramite SRG.
Responsabile del Bilanciamento	Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, il Responsabile del Bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto SRG.
Rete Nazionale di Trasporto (RNT)	Rete nazionale dei metanodotti, così come definita con Decreto del MSE del 22 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Richiedente	Il soggetto che presenta a STOGIT la Richiesta di Conferimento.
Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT	Richiesta presentata dal Richiedente o dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, per poter accedere al Portale Capacità STOGIT.
Richiesta di Adeguamento	Richiesta presentata dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, in caso di incremento delle quantità d'Importazione assoggettate allo stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera d) del D.Lgs.164/00.
Richiesta di Conferimento	Richiesta presentata dal Richiedente o dall'UTENTE, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice, per poter accedere al Sistema di Stoccaggio e usufruire dei servizi di stoccaggio.
SAMPEI	Sistema informativo che consente lo scambio via internet di informazioni tra l'UTENTE e STOGIT relative alla gestione commerciale del Contratto, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Sbilanciamento Complessivo di Sistema	Differenza tra il quantitativo totale misurato in Iniezione e/o di Erogazione dal Sistema di Stoccaggio in un dato Giorno Gas e il totale delle Prenotazioni di Capacità, confermate da STOGIT ai sensi dei paragrafi 6.3.5 e 6.3.6, con riferimento allo stesso Giorno Gas.
Servizio di Stoccaggio di	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE

GLOSSARIO

Modulazione (o Servizio di Modulazione)	per soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Servizi Base	I servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base comprendono: il Servizio di Stoccaggio Strategico, di Stoccaggio Minerario, di Modulazione, di Bilanciamento e di Bilanciamento utenti
Servizio di Bilanciamento	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT per il bilanciamento operativo dell'UTENTE, impresa di trasporto del sistema, secondo quanto previsto dal presente Codice. Tale servizio è comprensivo della modulazione oraria per l'UTENTE che gestisca la rete fisicamente interconnessa al Sistema di Stoccaggio.
Servizio di Bilanciamento utenti	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/gas 165/09
Servizio di Stoccaggio Minerario (o Stoccaggio Minerario)	Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE, titolare di concessione di coltivazione sul territorio nazionale, per lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Servizio di Stoccaggio Strategico (o Stoccaggio Strategico)	Stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas Servizio di stoccaggio prestato da STOGIT all'UTENTE Strategico, ai fini dell'assolvimento da parte dell'UTENTE stesso degli obblighi di cui all' sulla base dell'articolo 123 comma 11 bis del D.Lgs. 164/00 e del DM 27/03/01, secondo quanto previsto dal presente Codice.
Sistema (o Sistema di Stoccaggio)	L'insieme di tutti i siti di stoccaggio operativi di cui STOGIT è titolare in base a concessioni rilasciate dal MSE.
Sistema STS (o STS)	Piattaforma informatica per inserire richieste di cessioni di Gas o di capacità, gestita da STOGIT. Tale piattaforma include il Modulo Bachecca e il Modulo Trading.
Spazio	Capacità di volume, espressa in energia.
Spazio Strategico	Capacità di volume corrispondente al Gas Strategico, espressa in energia.
SRG	Snam Rete Gas S.p.A., impresa di trasporto che fornisce, sulla base del Codice di Rete, il servizio di trasporto e

GLOSSARIO

	dispacciamento attraverso la propria rete di metanodotti, fisicamente interconnessa con il Sistema di Stoccaggio.
Standard metro cubo (Smc)	Quantità di gas naturale che, alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 x 100000 Pa e privo di vapore d'acqua, occupa un volume pari ad un metro cubo.
STOGIT	Stogit S.p.A. (Stoccaggi Gas Italia S.p.A), con sede legale in via dell'Unione Europea 4, 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale sociale 152.205.500 euro i.v., Reg. Imprese di Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445; Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., Società con unico socio.
UTENTE	Il soggetto che stipula con STOGIT il Contratto di Stoccaggio.
UTENTE Abilitato	UTENTE dei Servizi di Stoccaggio, ad eccezione delle imprese di trasporto e degli UTENTI del solo Servizio di Stoccaggio Strategico , che, nell'ambito dei medesimi Servizi, dispone di risorse da offrire per il bilanciamento di merito economico di cui alla Delibera ARG/gas 45/11. Sono compresi fra gli UTENTI Abilitati anche gli UTENTI che dispongono delle Capacità di Stoccaggio di cui al decreto legislativo n. 130/10, con riferimento alle medesime Capacità.
UTENTE/I Strategico	Soggetto al quale è posto in carico l'onere per la compensazione dello il Servizio di Stoccaggio Strategico, sulla base del DM 29/03/2012 e della Delibera 149/2012/R/gas.

1.2.4 *Le delibere dell'Autorità*

Tra le delibere dell'Autorità rilevanti ai fini della predisposizione del Codice di Stoccaggio si richiama in primo luogo la delibera 27 febbraio 2002, n. 26¹ (nel seguito "Delibera dell'Autorità 26/02") con la quale l'Autorità ha dettato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico per il periodo di regolazione 1 aprile 2002 - 31 marzo 2006, prevedendo l'applicazione retroattiva delle stesse fin dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, e ha stabilito altresì disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

Con successiva delibera 26 marzo 2002, n. 49² l'Autorità ha respinto la proposta tariffaria formulata da STOGIT e ha determinato le tariffe per i servizi di stoccaggio minerario, di modulazione e strategico da applicarsi da parte di quest'ultima.

La delibera 21 Giugno 2005, n. 119³ ha stabilito i criteri cui le imprese di stoccaggio devono attenersi nell'adozione del proprio codice di stoccaggio, da trasmettere all'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera stessa, per la verifica di conformità ai suddetti criteri. In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 164/00, come sopra ricordato, trascorsi tre mesi da tale trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il Codice di Stoccaggio si intende conforme.

Il 6 settembre 2005 l'Autorità ha adottato la delibera n. 185⁴ con la quale sono state dettate norme generali a garanzia della qualità del gas naturale fornito ai clienti finali, che le imprese di stoccaggio, come tutte quelle coinvolte nella gestione fisica del gas, sono tenute ad osservare.

Con delibera 3 marzo 2006, n. 50⁵, l'Autorità – apportando modifiche e integrazioni alla delibera 119/05 – ha approvato i criteri per la definizione delle tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione (1 aprile 2006 - 31 marzo 2010).

La delibera del 2 novembre 2009 ARG/gas n.165 ha stabilito interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio, con l'introduzione del Servizio di Bilanciamento utenti.

¹ "Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale", pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 4 marzo 2002 e nella G.U. 2 aprile 2002, n. 77.

² "Determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, relative all'anno termico 2002-2003 per la società Stogit S.p.A., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02", pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 28 marzo 2002 e sulla G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

³ "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio", pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 24 giugno 2005 e nella G.U. 13 luglio 2005, n. 161.

⁴ "Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 7 settembre 2005 e nella G.U. 22 settembre 2005, n. 221.

⁵ "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05".

La delibera del 30 marzo 2011 Arg/gas n. 40 ha introdotto ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e ha approvato le procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto.

La delibera del 14 aprile 2011 – ARG/gas 45/11 ha introdotto la disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, apportando modifiche alla delibera 119/05.

La delibera 19 aprile 2012 – 149/2012/R/gas ha stabilito le disposizioni per l'attuazione del DM 29/03/2012 in materia di Stoccaggio Strategico.

La delibera 19 luglio 2012 – 297/2012/R/gas ha stabilito le disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione.

1.2.5 *Le altre disposizioni normative*

Accanto a quelle indicate nei precedenti paragrafi, merita richiamare l'attenzione su altre disposizioni normative, di cui alcune già rapidamente accennate, che completano il quadro normativo di riferimento allo stato attuale.

Vanno, fra gli altri, menzionati la Legge 26 aprile 1974, n. 170⁶ che, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, rappresentava la principale fonte di disciplina relativa all'attività di stoccaggio accanto al relativo disciplinare-tipo, approvato con D.M. 28 luglio 1975⁷ (allo stato sostituito dal disciplinare-tipo di cui al titolo III del D.M. 26 agosto 2005⁸) e al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625⁹ che ha operato una prima sostanziale riforma del regime normativo dello stoccaggio, consentendo l'accesso su base negoziata ai terzi per la quota di capacità di stoccaggio non utilizzata dal titolare della concessione.

Con riferimento al medesimo periodo, precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/00, vanno segnalate anche la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 ("Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali")¹⁰, la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi")¹¹ e la Legge 21 luglio 1967, n. 613 ("Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

⁶ "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi", pubblicata nella G.U. 18 maggio 1974, n. 129.

⁷ "Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi", pubblicato nella G.U. 6 agosto 1975, n. 208.

⁸ "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con D.M. 28 luglio 1975 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato", pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O..

⁹ "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O..

¹⁰ Pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O..

¹¹ Pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1957, n. 25.

e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”¹².

Tra le disposizioni successive al Decreto Legislativo 164/00, rivestono altresì rilevanza fondamentale i decreti ministeriali che ne costituiscono attuazione:

- Il D.M. 27 marzo 2001 (*“Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164”*)¹³ che stabilisce – fra l’altro – i criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione può essere tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio, indicando altresì le relative procedure.
- Il D.M. 27 marzo 2001 (*“Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164”*)¹⁴ che individua i requisiti necessari ai fini del rilascio, da parte del MSE, delle autorizzazioni all’importazione di gas naturale prodotto in Paesi extra UE.
- Il D.M. 9 maggio 2001¹⁵ concernente – fra l’altro – la *“determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio”*...“dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione” anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi, nonché l’adozione di *“direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali”*, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, delineando altresì l’ordine di priorità in base al quale conferire gli spazi disponibili per l’immissione in stoccaggio.
- Il D.M. 26 settembre 2001 (*“Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas”*)¹⁶ che prescrive le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico, le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze, nonché le direttive transitorie per assicurare l’avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al medesimo fine di salvaguardare il funzionamento in sicurezza del sistema e le esigenze di modulazione dei clienti, indicando altresì l’ordine di priorità in base al quale ripartire gli eccessi di domanda rispetto alle effettive disponibilità di portata giornaliera del sistema. Tale provvedimento prevede inoltre l’istituzione di un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, con funzione consultiva del MSE.

¹² Pubblicata nella G.U. 3 agosto 1967, n. 194.

¹³ Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.

¹⁴ Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2001, n. 97.

¹⁵ *“Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali”*, pubblicato nella G.U. 5 giugno 2001, n. 128.

¹⁶ Pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2001, n. 235.

- Il D.M. 29 novembre 2002 (*“Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale”*)¹⁷.
- Il D.M. 25 giugno 2004 (*“Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata “Procedura di emergenza climatica”*)¹⁸.
- Il D.M. 23 marzo 2005¹⁹, relativo alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l’importazione di gas naturale, semplificazione per le imprese di vendita della trasmissione dei dati sui prezzi del gas, rideterminazione delle modalità di calcolo dello stoccaggio minerario e semplificazione degli adempimenti per ottenere una autorizzazione per l’importazione di gas naturale.
- Il D.M. 3 novembre 2005²⁰, che determina i criteri finalizzati a stabilire un adeguato corrispettivo per remunerare i beni che possono essere riutilizzati per lo stoccaggio di gas naturale da un concessionario che subentra in una concessione di coltivazione di un giacimento, in via di esaurimento, ovvero in una concessione di stoccaggio.
- Il D.M. 12 dicembre 2005²¹, che approva la nuova procedura, aggiornata rispetto a quella approvata con D.M. 25 giugno 2004, per gestire eventuali situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
- Il D.M. 29 marzo 2012²², che ai sensi dell’articolo 12 comma 11-bis del D Lgs 164/00 pone i costi per la disponibilità dello Stoccaggio Strategico agli UTENTI Strategico

¹⁷ Pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2003, n. 18.

¹⁸ Pubblicato nella G.U. 27 settembre 2004, n. 227.

¹⁹ Pubblicato nella G.U. 3 novembre 2005, n. 256.

²⁰ Pubblicato nella G.U. 22 novembre 2005, n. 272.

²¹ Pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2005, n. 297.

²² Pubblicato nella G.U. 31 marzo 2012, n. 77

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**3.1 Premessa**

STOGIT ha l'obbligo di offrire, ove il Sistema di Stoccaggio abbia capacità disponibile e i servizi richiesti siano tecnicamente realizzabili:

- Servizi Base: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT a fronte del pagamento dei corrispettivi determinati dall'Autorità. I Servizi Base sono descritti nel successivo paragrafo 3.2.
- Attività accessorie: ovvero quelle attività regolate dal presente Codice, che non vengono richieste dall'UTENTE, ma prestate da STOGIT per quanto necessario ad assicurare la corretta erogazione dei Servizi Base, senza alcuna maggiorazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea. Le attività accessorie sono descritte nel successivo paragrafo 3.3.
- Servizi speciali: ovvero quei servizi regolati dal presente Codice, diversi dai Servizi Base e dalle attività accessorie, che vengono richiesti dall'UTENTE e prestati da STOGIT sulla base di condizioni economiche espressamente approvate dall'Autorità. I servizi speciali sono descritti nel successivo paragrafo 3.4.

Tutti i Servizi di Stoccaggio includono la prenotazione della capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete, ovvero al prelievo dalla stessa presso il punto di entrata in corrispondenza dell'interconnessione con il Sistema di Stoccaggio dei quantitativi di Gas erogati ovvero da iniettare presso il Sistema di Stoccaggio medesimo.

Tali quantitativi sono resi disponibili da STOGIT a SRG in corrispondenza del punto di entrata corrispondente all'interconnessione con il Sistema di Stoccaggio, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai propri utenti nell'ambito del servizio di trasporto di cui al proprio Codice di Rete.

SRG consegna a STOGIT i quantitativi di Gas nella titolarità degli utenti del servizio di trasporto ai fini dell'utilizzo da parte dei medesimi utenti dei Servizi Stoccaggio.

3.2.2 Il Servizio di Stoccaggio Strategico

Il Servizio di Stoccaggio Strategico viene offerto da STOGIT è posto a carico degli UTENTI Strategico, che sulla base del DM 29/03/2012 sono i soggetti che svolgono attività di Importazione e Produzione Strategica. al soggetto che importi Gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 164/00 e relativi decreti attuativi.

Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Strategico, STOGIT applica le disposizioni di cui al DM 29/03/2012 e alla Delibera 149/2012/R/gas, secondo termini e modalità pubblicate sul proprio sito internet. e mette a disposizione

a) le capacità di Spazio determinate dal MSE;

b) le quantità di Gas Strategico di sua proprietà;

e procede al relativo conferimento secondo quanto previsto al capitolo 5.

Per le eventuali quantità addizionali ai fini del raggiungimento dei valori fissati dal MSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 164/00:

- il prezzo del Gas è proposto da STOGIT e fissato tramite asta;

- l'UTENTE ha facoltà di richiedere anche la sola capacità di Spazio e di disporre di Gas di sua proprietà.

3.3.12 *Accesso al sistema di trasporto*

Ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, STOGIT richiede la capacità di trasporto al fine dell'erogazione dei propri servizi all'UTENTE e diviene, secondo le indicazioni ricevute dai propri UTENTI, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione ed al prelievo del Gas nella titolarità dei propri UTENTI rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale dei gasdotti interconnessi con il Sistema di Stoccaggio. I predetti adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di ciascun UTENTE presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

5 CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**5.1 Premessa**

Il conferimento delle capacità di stoccaggio viene attuato sulla base di criteri che tengono conto delle diverse tipologie dei servizi offerti e delle categorie di clienti finali serviti, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate.

Per i Servizi Base sono previste le seguenti priorità:

- ~~Servizio di Stoccaggio Strategico;~~
- Servizio di Bilanciamento;
- Servizio di Stoccaggio Minerario;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione, per il Richiedente l'accesso a tale servizio per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00, distinti in Stoccaggio di Modulazione per inverno mediamente rigido e rigido, secondo i criteri previsti dall'Autorità;
- Servizio di Stoccaggio di Modulazione per quantitativi ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, per le medesime finalità ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 164/00 (di cui alla lettera d) dell'articolo 9.2 della Delibera 119/05).

Tale ultima fattispecie è di seguito definita come "Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori".

Le Capacità per le tipologie di cui sopra saranno conferite al netto delle Capacità conferite su base pluriennale per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10.

Nell'ambito dell'offerta dei Servizi Base, STOGIT conferisce le capacità per il Servizio di Bilanciamento utenti di cui al precedente paragrafo 3.2.6.

Sulla base delle predette priorità, STOGIT adotta le seguenti modalità di determinazione delle capacità conferibili

- a) Su base pluriennale:
 - per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10
- b) Su base annuale:
 - per lo Stoccaggio Minerario, nei limiti previsti dai decreti del MSE attuativi del D.Lgs. 164/00 (per i quali si rimanda al capitolo 1), secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.1;

• ~~relativamente al Servizio di Stoccaggio Strategico, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.2;~~

- per il Servizio di Bilanciamento, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.3;
- per il Servizio di Modulazione destinato all'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.4;
- per il Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.5;

c) Su base mensile:

- per il Servizio di Bilanciamento utenti, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.6.

Al fine di far valere correttamente le priorità di accesso relative ~~alle Stoccaggio Strategico~~, allo Stoccaggio Minerario o allo Stoccaggio di Modulazione per i clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 164/00 entro le scadenze di seguito indicate, STOGIT coordina le operazioni relative a tali Richieste di Conferimento con le altre imprese di stoccaggio operanti sul territorio nazionale.

Pertanto, i soggetti interessati a richiedere capacità di stoccaggio presso più imprese di stoccaggio sono tenuti a indicare nella Richiesta di Conferimento le richieste eventualmente già presentate o che intendano presentare alle imprese di stoccaggio diverse da STOGIT.

STOGIT, di concerto con le altre imprese di stoccaggio, verifica che le richieste complessivamente ricevute siano coerenti con i limiti definiti per il conferimento di capacità. Qualora tale verifica evidenzi richieste non corrette, incomplete o difformi rispetto ai predetti limiti, STOGIT informa tempestivamente il Richiedente circa l'impossibilità di accettare la Richiesta di Conferimento formulata.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

5.2.1 *Requisiti generali*

I Richiedenti l'accesso ad uno o più Servizi Base sono tenuti ad attestare, entro i termini e con le modalità di seguito stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo, tramite la presentazione di una Richiesta di Conferimento, redatta secondo i modelli pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet e corredata dai documenti ivi indicati.

STOGIT non stipulerà Contratti per la prestazione dei Servizi Base con i Richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento, ai pagamenti dovuti in forza di Contratti di Stoccaggio relativi all'Anno Termico in corso o relativi ad Anni Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Di tale circostanza STOGIT darà tempestiva informazione all'Autorità e al MSE per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

STOGIT non stipulerà altresì Contratti per la prestazione dei Servizi Base con i Richiedenti che non siano contestualmente anche utenti del servizio di trasporto di cui al Codice di Rete di SRG, ad eccezione delle imprese di trasporto.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al Sistema di Stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto nel capitolo 16.

Tutti i Richiedenti sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet di STOGIT.

5.2.2 *Garanzie*

5.2.2.1 *Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento*

All'atto della presentazione della Richiesta di Conferimento, il Richiedente l'accesso al Servizio di Modulazione e/o di Stoccaggio Minerario è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di stoccaggio o dalla stipula dello stesso per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di contratto inviata da STOGIT al Richiedente.

A tal fine:

a) Il Richiedente deve essere in possesso di un livello di "rating", relativo all'indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da *Moody's Investor Services* oppure *Standard & Poor's Corporation* pari almeno a:

- Baa3, se attribuito da *Moody's Investor Services*;

oppure

- BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Corporation;

(di seguito "*rating minimo*").

Il Richiedente è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – apposita attestazione, rilasciata da una delle "società di *rating*" sopra individuate, comprovante il livello di "*rating minimo*" assegnato al Richiedente medesimo in data non anteriore al 1 febbraio precedente la Richiesta di Conferimento stessa.

Qualora il livello di "*rating*" venga ridotto al di sotto del "*rating minimo*" successivamente alla Richiesta di Conferimento ma precedentemente alla stipula del Contratto, il Richiedente è tenuto a presentare la lettera di garanzia di cui alla successiva lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c), entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

- b) Qualora il "*rating minimo*" non sia posseduto dal Richiedente ma dal soggetto che ne detiene il controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), quest'ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – contestualmente alla Richiesta di Conferimento – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all'allegato 1.1 al presente capitolo), che esprima l'impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto del Richiedente, per un importo pari a quello di cui al punto 1.1 dell'allegato 3 al presente capitolo.

Nel caso in cui il "*rating*", posseduto dal soggetto controllante il Richiedente, venga ridotto al di sotto del "*rating minimo*" – successivamente alla Richiesta di Conferimento, ma precedentemente alla stipula del Contratto – il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla data della predetta variazione.

- c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all'allegato 2.1 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell'adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui al punto 1.1 dell'allegato 3 al presente capitolo.

Le Parti convengono espressamente che:

- I. la mancata presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo, pur non costituendo motivo di rifiuto all'accesso ai Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione, comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 30% degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione complessivamente conferibili al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento;
- II. la mancata sottoscrizione del Contratto comporterà l'obbligo, a carico del Richiedente, di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione complessivamente conferibili al Richiedente stesso per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti

con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.

- III. la stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da STOGIT al Richiedente, comporterà l'obbligo a carico del Richiedente stesso di corrispondere a STOGIT una somma di importo pari al 20% del valore degli impegni di Spazio e Capacità di Erogazione non sottoscritti per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione e Minerario, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Conferimento; tale importo è da intendersi, per il Richiedente che incorra anche nella situazione di cui di cui al precedente punto I, aggiuntivo rispetto all'importo ivi previsto.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento fino alla loro restituzione al Richiedente da parte di STOGIT a seguito della presentazione delle garanzie di cui al successivo paragrafo 5.2.2.2 e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di stipula del Contratto di Stoccaggio.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

5.2.2.2 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto (ad esclusione del Contratto per il Servizio di Bilanciamento Utenti)

Entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto per uno dei Servizi Base, l'UTENTE è tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto e di ogni altro rapporto contrattuale instaurato tra l'UTENTE e STOGIT nel corso dell'Anno Termico cui si riferisce il Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

A tal fine:

- a) L'UTENTE che abbia già dimostrato il possesso del "rating minimo" è tenuto a comunicare a STOGIT eventuali variazioni intervenute del "rating minimo" stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta variazione.

Qualora tale variazione determini un livello di "rating" inferiore al "rating minimo", l'UTENTE è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione.

Qualora lo stesso UTENTE non assolva le proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 15 è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione da parte di STOGIT circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di pagamento.

- b) Qualora il “*rating minimo*” non sia posseduto dall’UTENTE ma dal soggetto controllante l’UTENTE (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile), quest’ultimo è tenuto a presentare a STOGIT – entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data di stipula del Contratto – una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all’allegato 1.3 al presente capitolo), che esprima l’impegno del controllante stesso, a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto dell’UTENTE, per un importo pari a quello di cui al punto 1.2 dell’allegato 3 al presente capitolo.

Nel caso in cui il “*rating*”, posseduto dal soggetto controllante l’UTENTE, venga ridotto al di sotto del “*rating minimo*”, l’UTENTE sarà tenuto a presentare a STOGIT la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della predetta variazione.

- c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l’UTENTE è tenuto a presentare apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all’allegato 2.3 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia dell’adempimento delle predette obbligazioni, per un importo pari a quello di cui alla precedente lettera b).

L’UTENTE è tenuto ad adeguare la lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b), o la garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c), qualora, nel corso dell’Anno Termico, risulti che l’importo complessivamente dovuto per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, a seguito di conferimenti di capacità in corso d’Anno Termico, trasferimenti o cessioni di capacità di cui al successivo capitolo 6, subisca un incremento di almeno il 20 per cento rispetto all’importo per il quale sono state rilasciate la lettera di garanzia o la garanzia bancaria già presentate dall’UTENTE stesso a STOGIT.

L’avvenuto adeguamento delle dette garanzie, entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla data della comunicazione – da parte di STOGIT – dell’incremento di cui al precedente alinea, costituisce condizione necessaria per l’effettuazione delle transazioni (cessioni e trasferimenti di cui al successivo capitolo 6) di capacità e/o di Gas richieste dall’UTENTE a partire dal mese successivo.

L’UTENTE ha la facoltà di adeguare la lettera di garanzia di cui alla precedente lettera b), e la garanzia bancaria di cui alla precedente lettera c), qualora, nel corso dell’Anno Termico, risulti che l’importo complessivamente dovuto per le componenti di Spazio, Capacità di Iniezione e di Erogazione, a seguito di conferimenti di capacità in corso d’Anno Termico, trasferimenti o cessioni di capacità di cui al successivo capitolo 6, subisca un decremento di almeno il 20 per cento rispetto all’importo per il quale sono state rilasciate la lettera di garanzia o la garanzia bancaria già presentate dall’UTENTE stesso a STOGIT.

Nel caso in cui STOGIT si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui alle precedenti lettere b) o c), l’UTENTE dovrà procedere al reintegro delle stesse entro i trenta giorni successivi all’escussione. In caso di escussione, parziale o totale, delle garanzie di cui al presente paragrafo, l’importo oggetto di escussione sarà imputato secondo l’ordine stabilito al successivo capitolo 15.

La mancata presentazione da parte dell’UTENTE del “*rating minimo*”, della lettera di garanzia o della garanzia bancaria di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il mancato adeguamento dei relativi

importi, nonché la loro mancata reintegrazione, entro i termini e nei casi previsti dal presente paragrafo, costituirà motivo di risoluzione del Contratto, con le conseguenze di cui al successivo capitolo 16.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità dalla data di efficacia del Contratto fino alla loro restituzione all'UTENTE da parte di STOGIT, accompagnata dalla dichiarazione di avvenuto adempimento, da parte dell'UTENTE, di tutte le obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno solare nell'ambito del quale ricade il termine di scadenza del Contratto stesso.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alle precedenti lettere b) e c), per un ulteriore Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione secondo il modello riportato nell'allegato 2.4 al presente capitolo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata in originale entro il termine per la presentazione delle garanzie. In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

La Parti convengono infine che, qualora venga assegnato all'UTENTE un livello di *rating* almeno pari al "*rating minimo*" in corso d'Anno Termico, l'UTENTE stesso ha la facoltà di richiedere per iscritto a STOGIT la restituzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, allegando la documentazione attestante l'acquisizione del "*rating minimo*". In tal caso STOGIT provvede alla restituzione delle garanzie entro il termine di trenta giorni successivi alla data di ricevimento della relativa richiesta.

5.2.2.3 Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla stipula del Contratto per il Servizio di Bilanciamento utenti

Entro due giorni lavorativi precedenti il termine per la presentazione delle richieste di conferimento per il Servizio di Bilanciamento utenti, il Richiedente è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di solidità finanziaria, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'UTENTE in forza del Contratto, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare STOGIT e gli altri UTENTI del Sistema di Stoccaggio dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali.

A tal fine:

a) Il Richiedente deve essere in possesso di un livello di "*rating*", relativo all'indebitamento di medio e lungo termine, attribuito da *Moody's Investor Services* oppure *Standard & Poor's Corporation* pari almeno a:

- Baa3, se attribuito da *Moody's Investor Services*;

oppure

- BBB-, se attribuito da *Standard & Poor's Corporation*;

(di seguito “*rating minimo*”).

Il Richiedente è tenuto a presentare a STOGIT apposita attestazione, rilasciata da una delle “società di *rating*” sopra individuate, comprovante il livello di “*rating minimo*” assegnato al Richiedente medesimo in data non anteriore al primo giorno del mese precedente quello cui la Richiesta di Conferimento si riferisce.

Qualora il Richiedente abbia già presentato l’attestazione di “*rating*” per l’accesso al Servizio di Modulazione e/o Minerario e tale livello non sia ridotto al di sotto del “*rating minimo*” in corrispondenza del primo giorno del mese precedente quello cui la Richiesta di Conferimento si riferisce, non è tenuto alla presentazione della suddetta attestazione nella Richiesta di Conferimento per il Servizio di Bilanciamento utenti.

- b) Qualora il “*rating minimo*” non sia posseduto dal Richiedente ma dal soggetto che ne detiene il controllo (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile), quest’ultimo è tenuto a presentare a STOGIT una lettera di garanzia rilasciata dal controllante (secondo il modello di cui all’allegato 1.2 al presente capitolo), che esprima l’impegno del controllante stesso a far fronte alle predette obbligazioni in nome e per conto del Richiedente, per un importo liberamente determinato non inferiore agli impegni calcolati sulla base di quanto stabilito al paragrafo 1.2, lettera d) dell’allegato 3 del presente capitolo.
- c) Nel caso in cui non risultino applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il Richiedente sarà tenuto a presentare a STOGIT apposita garanzia bancaria (secondo il modello di cui all’allegato 2.2 al presente capitolo), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a garanzia dell’adempimento delle predette obbligazioni, per un importo liberamente determinato non inferiore agli impegni calcolati sulla base di quanto stabilito al paragrafo 1.2, lettera d) dell’allegato 3 del presente capitolo.

In ogni caso, le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data dalla presentazione della Richiesta di Conferimento ed almeno fino al 31 dicembre successivo al termine dell’Anno Termico cui la Richiesta si riferisce e, in ogni caso, fino alla sua restituzione all’Utente da parte di Stogit.

Su esplicita richiesta dell’Utente, Stogit provvederà alla restituzione in via anticipata delle garanzie in caso di corresponsione totale, da parte dell’Utente, degli importi relativi alla Richiesta.

Il Richiedente può presentare, entro due giorni lavorativi precedenti il termine per la presentazione delle richieste di conferimento, un adeguamento della garanzia già presentata. Tale adeguamento può riguardare sia l’importo che la durata della garanzia stessa.

L’Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alle precedenti lettere b) e c), per un ulteriore Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione secondo il modello riportato nell’allegato 2.4 al presente capitolo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata in originale entro il termine per la presentazione delle garanzie. In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno, in ogni caso, pervenire in originale a STOGIT entro i termini sopra indicati.

5.2.4 — Requisiti per l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico

Il Servizio di Stoccaggio Strategico è posto a carico degli UTENTI Strategico che sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.2.

I Richiedenti l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico devono compilare la relativa Richiesta di Conferimento e inviarla a STOGIT secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.2, in particolare allegando la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso dell'autorizzazione all'Importazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 164/00, ove tale disposizione sia applicabile.

5.3 Pubblicazione delle capacità di stoccaggio

STOGIT pubblica sul proprio sito internet:

- a) entro il 1 febbraio di ogni anno, le capacità disponibili su base continua e interrompibile stagionale, quest'ultima solo per la Fase di Iniezione, espresse in GJ (e relativo PCS medio di riferimento), distinguendo quelle destinate allo **Servizio di Stoccaggio Strategico** non appena disponibili, nonché dando evidenza delle capacità entrate in esercizio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10;
- b) entro il 15 marzo di ogni anno, i risultati del conferimento in termini di capacità complessivamente conferite per ognuno dei Servizi Base;
- c) entro il 15 marzo di ogni anno, eventuali capacità residue disponibili a valle dei processi di conferimento;
- d) entro 15 giorni dal termine del conferimento di cui alla precedente lettera c), eventuali capacità residue disponibili;
- e) eventuali ulteriori capacità che si rendano disponibili nel corso dell'Anno Termico;
- f) entro cinque giorni lavorativi precedenti il Giorno Gas dal quale si rende disponibile la prestazione, la Capacità Interrompibile su base giornaliera;
- g) entro il giorno lavorativo successivo al conferimento di cui al paragrafo 5.5.6, i risultati di conferimento in forma aggregata per il Servizio di Bilanciamento utenti;
- h) entro il giorno lavorativo precedente il termine per l'inserimento nel Portale Capacità STOGIT delle richieste di conferimento, le Capacità offerte da STOGIT per il Servizio di Bilanciamento utenti; in alternativa STOGIT pubblica tali informazioni all'interno del Portale Capacità STOGIT.

STOGIT pubblica inoltre sul proprio sito internet entro il 1 febbraio di ogni anno:

- i) I profili di utilizzo riferiti al Servizio di Stoccaggio Minerario e al Servizio di Modulazione, nonché i Fattori di Adeguamento della Capacità di Iniezione per la Fase di Iniezione e della Capacità di Erogazione e di Iniezione per la Fase di Erogazione, secondo quanto previsto al capitolo 6 del presente Codice. Tali informazioni sono aggiornate ogni anno entro il 10 marzo per la Fase di Iniezione, in modo da poter considerare le migliori stime disponibili in merito all'eventuale utilizzo del Gas Strategico ed entro il 10 ottobre per la Fase di Erogazione, in modo da poter considerare le migliori stime disponibili in merito al riempimento dello Spazio per il Servizio di Modulazione e di Stoccaggio Minerario.
- j) I piani di manutenzione, inclusivi delle eventuali capacità indisponibili all'attività di stoccaggio escluse mediante autorizzazione del MSE, e l'elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni, programmati o autorizzati dal MSE per l'Anno Termico successivo.

5.4.2 Servizio di Stoccaggio Strategico

Le capacità associate al Servizio di Stoccaggio Strategico sono determinate annualmente dal MSE, come definito dall'articolo 2 comma 2 del DM 29/03/2012.

STOGIT determina le capacità conferibili per il Servizio di Stoccaggio Strategico (Spazio e Gas) in misura pari alle quantità indicate dai Richiedenti nella relativa Richiesta di Conferimento.

5.5 Conferimento delle capacità di stoccaggio e stipula del Contratto

STOGIT conferisce le capacità pubblicate di cui al paragrafo 5.3 e determinate secondo quanto previsto al paragrafo 5.4, secondo le modalità e nei termini indicati al presente paragrafo, al paragrafo 5.6 e negli allegati 4 e 5 al presente capitolo, il cui rispetto costituisce elemento essenziale per consentire a STOGIT di garantire parità di trattamento a tutti gli UTENTI.

Il Richiedente si impegna pertanto a presentare la Richiesta di Conferimento e tutta la documentazione prevista nel presente Codice nel rispetto di tali modalità e termini.

E' fatto salvo il conferimento per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20, ed il conferimento per il Servizio di Stoccaggio Strategico.

Il conferimento delle Capacità per i Servizi di Stoccaggio include altresì il diritto per gli UTENTI di accedere alla rete di trasporto in corrispondenza del punto di interconnessione connesso con il Sistema di Stoccaggio.

A tal fine STOGIT richiede a SRG, secondo le modalità e di cui al paragrafo 6.2.1.2, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di Stoccaggio.

5.5.1 Servizio di Stoccaggio Minerario

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo";
- c) lo Spazio e la Capacità di Erogazione richiesti;
- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;
- e) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori

Conferimento delle capacità di stoccaggio

per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice ;

- f) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.
- g) la dichiarazione da parte del Richiedente di essere titolare di un contratto per il servizio di trasporto.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- h) g) la documentazione attestante il possesso del "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1;
- i) h) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio Minerario, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità conferibili.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

~~5.5.2 Servizio di Stoccaggio Strategico~~

~~Ai fini dell'offerta del Servizio di Stoccaggio Strategico, STOGIT applica le disposizioni di cui al DM 29/03/2012 e alla Delibera 149/2012/R/gas, secondo termini e modalità pubblicate sul proprio sito internet.~~

~~Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Strategico deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di~~

Conferimento delle capacità di stoccaggio

Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio, qualora abbia Importazioni che siano già in corso o che inizino entro il 1 aprile.

Qualora il Richiedente avvii Importazioni dopo il 1 aprile, la Richiesta stessa deve pervenire a STOGIT entro e non oltre la fine del mese di avvio delle Importazioni suddette.

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire il "rating minimo", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2;
- c) la richiesta di Spazio Strategico, con indicazione dettagliata dei quantitativi di Gas Strategico richiesti per ciascun mese e per ciascuna Importazione, con indicazione della relativa fonte di approvvigionamento;
- d) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente dovrà inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- e) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'Importazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 164/00, ove tale disposizione sia applicabile;
- g) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello allegato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio Strategico, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia:

- dal 1 aprile, qualora il Richiedente abbia Importazioni già in corso alla stessa data o che inizino entro il 1 aprile dello stesso anno;
- dal primo giorno del mese in cui ha inizio l'Importazione, nel caso in cui il Richiedente avvii Importazioni in data successiva al 1 aprile.

5.5.3 — Adeguamento del Contratto per il Servizio di Stoccaggio Strategico

STOGIT applica le disposizioni di cui al DM 29/03/2012 e alla Delibera 149/2012/R/gas, secondo termini e modalità pubblicate sul proprio sito internet.

Qualora l'UTENTE, che abbia già stipulato con STOGIT il Contratto per il Servizio di Stoccaggio Strategico, necessiti, nel corso dell'Anno Termico, di ulteriori quantitativi rispetto a quelli contrattualmente impegnati — a fronte dell'incremento di Importazioni esistenti o dell'inizio di nuove Importazioni — sarà tenuto a farne richiesta a STOGIT compilando l'apposito modulo di Richiesta di Adeguamento pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, ed inviandolo in originale a quest'ultima entro la fine del mese cui si riferisce l'incremento dell'Importazione esistente o l'avvio della nuova Importazione.

La Richiesta di Adeguamento deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario (come da modello riportato in calce al modello di Richiesta di Adeguamento), qualora quest'ultimo sia persona diversa rispetto al firmatario della Richiesta di Conferimento.

STOGIT incrementa lo Spazio Strategico conferito all'UTENTE di un quantitativo pari a quello indicato nella relativa Richiesta di Adeguamento, dandone comunicazione all'UTENTE stesso entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Adeguamento.

La modifica dei quantitativi oggetto del Contratto ha efficacia in ogni caso dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'incremento dell'Importazione esistente o l'avvio della nuova Importazione.

5.5.4 Servizio di Bilanciamento

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Bilanciamento deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 5 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, deve essere redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, e deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "rating minimo";
- c) lo Spazio, la Capacità di Iniezione e di Erogazione richiesti;
- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intendono presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;
- e) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- f) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.
- ~~g) la dichiarazione da parte del Richiedente di essere titolare di un contratto per il servizio di trasporto~~

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Bilanciamento, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle predette capacità.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto, anche qualora la stipula dello stesso avvenga successivamente, ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.5 Servizio di Stoccaggio di Modulazione

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio di Modulazione deve far pervenire a STOGIT, a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo pubblicato da STOGIT entro il 1 febbraio sul proprio sito internet, l'originale della propria Richiesta di Conferimento entro e non oltre il 10 febbraio.

La Richiesta di Conferimento, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) l'espresso impegno a fornire la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.2, ove il Richiedente non sia in possesso del "*rating minimo*";
- c) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi. Nel caso richieda per la prima volta l'accesso ai servizi di stoccaggio, il Richiedente deve inoltre comunicare a STOGIT i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del presente Codice;
- d) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutti gli importi fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Conferimento, superiori al valore della lettera di garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con STOGIT.
- e) La dichiarazione da parte del Richiedente di essere titolare di un contratto per il servizio di trasporto.

La Richiesta di Conferimento deve inoltre essere corredata da:

- f) e) la documentazione attestante il possesso del "*rating minimo*", la lettera di garanzia o la garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2.2.1;

- g)  la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Conferimento.

Entro il 1 marzo, STOGIT comunica al Richiedente, tramite posta elettronica, le capacità conferibili relativamente al Servizio di Stoccaggio di Modulazione, inviandogli contestualmente la proposta di contratto, redatta secondo lo standard pubblicato da STOGIT stessa sul proprio sito internet, con l'indicazione delle suddette capacità conferibili.

Entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, il Richiedente sottoscrive in duplice copia la proposta di contratto di cui al precedente alinea, restituendo le copie sottoscritte a STOGIT.

STOGIT provvede a sua volta a controfirmare le predette copie per definitiva accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La data di stipula del Contratto sarà la data in cui STOGIT controfirma i due originali previamente sottoscritti dal Richiedente.

STOGIT provvede prontamente a dare riscontro di tale data al Richiedente restituendogli un originale controfirmato e, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale restituzione, gli comunica *User-ID* e *password* per l'accesso al Portale.

Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal 1 aprile.

5.5.5.1 Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00

Qualora il Richiedente richieda l'accesso al Servizio di Modulazione per l'assolvimento degli obblighi nei confronti dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, la Richiesta di Conferimento deve contenere, oltre a quanto previsto nel paragrafo 5.5.5:

- a) la richiesta di Spazio, con indicazione separata delle quantità di Spazio richieste relativamente a:
- periodo di punta stagionale mediamente rigido;
 - periodo di punta stagionale rigido;
- b) l'attestazione dei consumi relativi all'anno solare precedente il conferimento per ogni cliente finale di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/00, che abbia iniziato a consumare gas nel predetto anno solare e sia servito dal Richiedente alla data di presentazione della Richiesta di Conferimento;
- c) l'indicazione dei trasferimenti di fornitura, avvenuti nel periodo 1 aprile – 31 gennaio dell'Anno Termico precedente il conferimento, che non abbiano dato luogo a richiesta di capacità di stoccaggio nel corso dell'Anno Termico stesso e la contestuale indicazione, per ogni trasferimento, del cliente finale trasferito dal subentrato al subentrante e dei volumi di Gas consumati dal cliente finale oggetto di subentro, nel corso del 2001 o dell'anno di avvio delle forniture di gas, nel caso di cliente finale che abbia iniziato a consumare gas dopo il 31

Codice di Stoccaggio

Capitolo 5

Conferimento delle capacità di stoccaggio

dicembre 2001. Tali informazioni saranno inviate da STOGIT all'Autorità per le verifiche di competenza;

- d) l'indicazione delle richieste di conferimento eventualmente già presentate o che intende presentare ad altre imprese di stoccaggio, con la specificazione della preferenza tra STOGIT e le altre imprese di stoccaggio;
- e) la richiesta di Capacità di Erogazione complessiva, senza distinzione tra quella minima e quella addizionale.

In merito alle modalità di stipula e all'efficacia del Contratto, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.5.

5.5.5.2 Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori

Qualora il Richiedente richieda l'accesso al Servizio di Modulazione per esigenze ulteriori, la Richiesta di Conferimento deve contenere, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.5.5:

- a) la richiesta di Spazio;
- b) la richiesta di Capacità di Erogazione complessiva, senza distinzione tra quella minima e quella addizionale.

In merito alle modalità di stipula e all'efficacia del Contratto, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.5.

5.5.6 Servizio di Bilanciamento utenti

5.5.6.1 Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT

La Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT, redatta come da modello pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet e da inviare una sola volta in corrispondenza del primo utilizzo, deve contenere necessariamente:

- a) l'espressa e integrale accettazione delle disposizioni di cui al presente Codice di Stoccaggio incluse quelle contenute nei relativi allegati;
- b) la dichiarazione da parte del Richiedente di disporre di un sistema informativo compatibile con il Portale e i relativi applicativi;
- c) la dichiarazione da parte del Richiedente di essere titolare di un contratto per il servizio di trasporto.

La Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT deve inoltre essere corredata da:

- d) **e)** la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario, come da modello riportato in calce al modello della stessa Richiesta di Accesso al Portale Capacità STOGIT.

Il Richiedente deve inviare quanto previsto dal presente paragrafo entro il 5° giorno lavorativo precedente il termine ultimo per l'inserimento della richiesta nel Portale Capacità STOGIT di cui al successivo paragrafo.

STOGIT provvede ad inviare le credenziali di accesso al Portale Capacità STOGIT al soggetto firmatario della Richiesta di Accesso entro quattro giorni lavorativi successivi alla presentazione della Richiesta stessa. Lo stesso soggetto avrà facoltà di richiedere, attraverso il Portale Capacità STOGIT, la creazione di ulteriori utenze delegate ad operare in nome e per conto dell'Utente.

STOGIT non darà corso alle Richieste di Accesso al Portale Capacità STOGIT relative ad UTENTI che non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, ai pagamenti dovuti a fronte dei Contratti in essere per l'Anno Termico in corso o per quelli precedenti per importi fatturati, e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai rispettivi Contratti.

5 A2.4 – MODELLO DI LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA BANCARIA / LETTERA DI GARANZIA (su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Spett.le

STOGIT S.p.A.

< indirizzo >

< Unità – persona di riferimento >

Oggetto: Estensione periodo di validità della Garanzia bancaria/Lettera di Garanzia n° _____ da noi emessa in data _____ a favore STOGIT S.p.A. per €. _____ (_____) nell'interesse della società _____ (UTENTE) _____ con sede in _____ via _____ C.F. _____ Partita IVA _____ a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio (ovvero a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla stipula del Contratto per il Servizio di Bilanciamento utenti di cui al paragrafo 5.2.2.3 del Codice di Stoccaggio).

Con riferimento alla Garanzia bancaria / Lettera di Garanzia in oggetto con la presente dichiariamo che detta garanzia bancaria / lettera di garanzia è da intendersi ora valida ed operante a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto di cui al paragrafo 5.2.2.2 del Codice di Stoccaggio (ovvero a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla stipula del Contratto per il Servizio di Bilanciamento utenti di cui al paragrafo 5.2.2.3 del Codice di Stoccaggio), relative all'Anno Termico 20__-20__ e conseguentemente la validità della garanzia/lettera di garanzia viene prorogata fino al 31 dicembre successivo al termine dell'Anno Termico 20__ - 20__.

A tal fine si conferma l'importo garantito pari a Euro (Euro/...),

Ovvero

A tal fine si incrementa l'importo garantito della stessa da Euro (Euro/...) a Euro (Euro/...).

Restano ferme ed invariate tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell'atto di garanzia bancaria / lettera di garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

5 A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LETTERE DI GARANZIA E DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1.1 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui al paragrafo 5.2.2.1

Il Richiedente l'accesso al Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione che non disponga del "rating minimo" di cui al paragrafo 5.2.2.1 del presente Codice è tenuto a presentare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto paragrafo 5.2.2.1, la lettera di garanzia o, in alternativa, la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le seguenti formule:

a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione

$$[(f_s + US_1 + US_2 + CM^S) \times (S_{k,MINrich} + S_{k,MODrich}) + (f_{PE} + CP_e) \times (CE_{K,MINrich} + CE_{K,MODminrich} + 2 \times CE_{K,MODaddrich}) + CP_e \times (CE_{K,MINrich} + CE_{K,MODminrich} + CE_{K,MODaddrich}) + (f_{PI} + CP_u) \times (CI_{K,MINrich} + CI_{K,MODrich})] \times 33\%$$

in cui:

f_s	è il corrispettivo di Spazio di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
US_1, US_2	sono le componenti di cui al paragrafo 7.4
CM^S	è il corrispettivo transitorio di misura di cui al paragrafo 7.4
f_{PE}	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Erogazione di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
f_{PI}	è il corrispettivo relativo alla Capacità di Iniezione di cui al successivo paragrafo 7.4 applicato nel corso dell'Anno Termico precedente a quello cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno

$S_{k,MINrich}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario richiesto dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$S_{k,MODrich}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente richiesto dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$CE_{k,MINrich}$	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario complessivamente richiesta dal Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso
$CE_{k,MODaddrich}$	è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione attribuita al Richiedente k-esimo sulla base della differenza tra la Capacità di Erogazione complessivamente richiesta e il rapporto $S_{k,MODrich}/150$
$CE_{k,MODminrich}$	è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione attribuita al Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso sulla base del rapporto $S_{k,MODrich}/150$
$Cl_{k,MINrich}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario associata alla richiesta di $S_{k,MINrich}$ del Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso, pari a $S_{k,MINrich}/170$
$Cl_{k,MODrich}$	è la stima della Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione associata alla richiesta di $S_{k,MODrich}$ del Richiedente k-esimo per l'Anno Termico in corso, pari a $S_{k,MODrich}/65$

1.2 Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e delle garanzie bancarie di cui ai paragrafi 5.2.2.2 e 5.2.2.3

L'UTENTE cui siano state conferite capacità per il Servizio di Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione e/o di Bilanciamento utenti, che non disponga del "rating minimo" di cui al paragrafo 5.2.2.1 del presente Codice, è tenuto a presentare, a seguito della stipula del Contratto, con le modalità e nei termini previsti dai paragrafi 5.2.2.2 e 5.2.2.3 del presente Codice, la lettera di garanzia o, in alternativa, la garanzia bancaria ivi previste, il cui importo è determinato secondo le seguenti formule:

a) Stoccaggio Minerario e/o di Modulazione

$$\left[(f_s + US_1 + US_2 + CM^S) \times (S_{k,MINconf} + S_{k,MODconf}) + (f_{PE} + CP_e) \times (CE_{K,MINconf} + CE_{K,MODminconf} + 2 \times CE_{k,MODaddconf}) + CP_e \times (CE_{K,MINconf} + CE_{K,MODminconf} + CE_{k,MODaddconf}) + (f_{PI} + CP_d) \times (Cl_{K,MINconf} + Cl_{K,MODconf}) \right] \times 33\%$$

in cui:

Conferimento delle capacità di stoccaggio

f_S	è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4
US_1, US_2	sono le componenti di cui al paragrafo 7.4
CM^S	è il corrispettivo transitorio di misura di cui al paragrafo 7.4
f_{PE}	è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Erogazione di cui al paragrafo 7.4
f_{PI}	è il corrispettivo unitario relativo alla Capacità di Iniezione di cui al paragrafo 7.4
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
$S_{k,MINconf}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferito all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$S_{k,MODconf}$	è lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente conferito all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MINconf}$	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio Minerario complessivamente conferita all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MODaddconf}$	è la Capacità di Erogazione addizionale per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione conferita all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CE_{k,MODminconf}$	è la Capacità di Erogazione minima per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione conferita all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
$CI_{k,MINconf}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio Minerario conferita all'UTENTE k -esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento

Conferimento delle capacità di stoccaggio

$CI_{k,MODconf}$	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di Modulazione complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo per l'Anno Termico cui si riferisce la Richiesta di Conferimento
------------------	--

b) Servizio di Bilanciamento

$$[f_s \times (S_{k,BILconf}) + (f_{PE} + CP_e) \times (CE_{k,BILconf}) + (f_{PI} + CP_u) \times (CI_{k,BILconf})] \times 33\%$$

in cui:

$S_{k,BILconf}$	è lo Spazio richiesto e conferito all'UTENTE k-esimo
$CE_{k,BILconf}$	è la Capacità di Erogazione richiesta e conferita all'UTENTE k-esimo, comprensiva della modulazione oraria
$CI_{k,BILconf}$	è la Capacità di Iniezione richiesta e conferita all'UTENTE k-esimo

e) Servizio di Stoccaggio Strategico

$$(f_s + f_D) / 12 \times SS_k \times 50\% \times n$$

dove:

f_s	è il corrispettivo unitario di Spazio di cui al paragrafo 7.4
f_D	è il corrispettivo unitario per la disponibilità del Gas Strategico di cui al paragrafo 7.4
SS_k	è lo Spazio Strategico complessivamente richiesto dall'UTENTE k-esimo nella Richiesta di Conferimento (o nella Richiesta di Adeguamento);
n	è il numero di mesi di durata del Contratto.

d) Servizio di Bilanciamento utenti

$$0,5 \times (\sum_k SB_k \times P_{sk} + \max(CI_{1^\circ \text{ sessione}}, CI_{2^\circ \text{ sessione}}) + \max(CE_{1^\circ \text{ sessione}}, CE_{2^\circ \text{ sessione}}))$$

dove:

SB_k	è la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
--------	---

Conferimento delle capacità di stoccaggio

P_{sk}	è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$Cl_{1^{\circ}} \text{ sessione}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Iniezione (inteso come somma dei prodotti tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$Cl_{2^{\circ}} \text{ sessione}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Iniezione per la seconda sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6 considerando la richiesta di Capacità di Iniezione per la seconda sessione pari al totale richiesto per la prima sessione
$CE_{1^{\circ}} \text{ sessione}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Erogazione (inteso come somma dei prodotti tra le quantità offerte e il relativo corrispettivo) per la prima sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6
$CE_{2^{\circ}} \text{ sessione}$	è l'importo della richiesta di Capacità di Erogazione per la seconda sessione indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 5.5.6, considerando la richiesta di Capacità di Erogazione per la seconda sessione pari al totale richiesto per la prima sessione

6 PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI INIEZIONE ED EROGAZIONE**6.1 Premessa**

~~Il Gas è consegnato dall'UTENTE a STOGIT tramite SRG al Punto di Consegna e riconsegnato da STOGIT all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna.~~

STOGIT consegna i quantitativi di Gas nella titolarità dei propri UTENTI a SRG e quest'ultima li consegna a STOGIT ai fini dell'utilizzo dei Servizi di Stoccaggio da parte dei medesimi UTENTI.

Per tutta la durata dei Contratti per i Servizi di Stoccaggio il Gas rimane di proprietà dell'UTENTE e viene custodito da STOGIT ai soli fini della prestazione del Servizio di Stoccaggio.

L'UTENTE può utilizzare, in ogni GG, le Capacità di Iniezione e di Erogazione conferitegli e disponibili, secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente capitolo, a fronte del conferimento iniziale e degli eventuali successivi trasferimenti e/o cessioni di cui al presente Codice, che dovessero intervenire nel corso dell'Anno Termico.

L'UTENTE non dispone di Capacità di Iniezione in caso di Superamento dello Spazio e non dispone di Capacità di Erogazione in caso di utilizzo di Gas ulteriore rispetto a quello di sua proprietà.

Il quantitativo di gas che può essere erogato dall'UTENTE o ceduto nell'ambito delle cessioni gas di cui al successivo paragrafo 6.5.3 non include il quantitativo di gas in garanzia a favore del Responsabile del Bilanciamento di cui al successivo paragrafo 7.3.4.

Fatta salva l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al successivo capitolo 7, STOGIT informa il MSE e l'Autorità, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal DM 26/09/01, nel caso in cui dai dati consuntivi risulti un consistente scostamento rispetto ai programmi e/o ai profili di utilizzo di cui al presente capitolo.

Qualora i termini di scadenza di cui al presente capitolo ricadano in un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

In relazione al Servizio di Stoccaggio di cui all'articolo 7, del D Lgs 130/10, la relativa disciplina della prenotazione è descritta al successivo capitolo 20.

6.2 Impegni di Iniezione e di Erogazione

Al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del Sistema di Stoccaggio, le Parti si impegnano al rigoroso rispetto degli obblighi di seguito previsti.

6.2.1 *Obblighi delle Parti***6.2.1.1** *Obblighi dell'UTENTE*

L'UTENTE, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo è tenuto a:

- fornire a STOGIT i programmi secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 6.3 nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione, e tenendo conto delle informazioni che STOGIT fornisce attraverso il proprio sito internet o il Portale in materia di programmi di manutenzione e di comunicazione di eventuale riduzione del servizio, nei casi previsti dal presente Codice di Stoccaggio;
- iniettare il proprio Gas nel Sistema di Stoccaggio, durante la Fase di Iniezione, secondo il programma di Iniezione di cui al successivo paragrafo 6.3;
- prelevare, durante la Fase di Erogazione, secondo il programma di Erogazione di cui al successivo paragrafo 6.3, il Gas di sua proprietà, immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo pari allo Spazio conferitogli e disponibile, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta all'allegato 1 del successivo capitolo 7;
- ~~garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dal Sistema di Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con STOGIT a seguito della stipula del Contratto.~~

6.2.1.2 *Obblighi di STOGIT*

STOGIT, nei termini e alle condizioni previsti dal presente capitolo, è tenuta a:

- verificare e confermare o, eventualmente, modificare nei casi previsti dal successivo paragrafo 6.3, i programmi comunicati dall'UTENTE;
- ricevere **da SRG** il Gas di proprietà dell'UTENTE per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, restando inteso che tale quantitativo si intende dedotto del Gas di proprietà dell'UTENTE stesso in giacenza nel Sistema al 31 marzo di ogni Anno Termico, e
- riconsegnare **a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dall'UTENTE** il Gas di sua proprietà immesso nella Fase di Iniezione e quello in giacenza nel Sistema al 31 marzo dell'Anno Termico precedente per un quantitativo massimo pari allo Spazio a questi conferito e disponibile sulla base dell'applicazione dei profili di utilizzo e Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo, dedotti i quantitativi relativi ai consumi, addebitabili all'UTENTE stesso secondo la procedura descritta in allegato 1 al successivo capitolo 7;

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

- riconsegnare a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dell'UTENTE tale Gas all'UTENTE, tramite SRG, al Punto di Riconsegna, a condizioni compatibili con quelle richieste da SRG stessa secondo le specifiche di qualità di cui al capitolo 9;
- svolgere le attività di contabilizzazione delle prestazioni relative ai servizi di stoccaggio per conto dell'UTENTE.
- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto per e dal Sistema di Stoccaggio adeguata agli impegni assunti con gli UTENTI a seguito della stipula del Contratto.
- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i programmi ricevuti da parte dei propri UTENTI così come confermati da STOGIT.

A fine di garantire la disponibilità della capacità di trasporto adeguata agli impegni assunti con gli UTENTI a seguito della stipula del Contratto, STOGIT richiede a SRG, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di Stoccaggio, con le seguenti modalità:

- capacità presso il punto di uscita interconnesso con il Sistema di Stoccaggio
 - capacità di trasporto su base annuale per il periodo ~~ottobre-settembre~~ aprile-marzo, determinata in misura pari alla massima capacità di Iniezione disponibile agli UTENTI, sulla base della capacità ad essi conferita per i Servizi Base di durata annuale e sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento della capacità di Iniezione di cui al presente capitolo;
 - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione conferita e disponibile agli UTENTI per il Servizio di Stoccaggio infrannuale di cui alla delibera 310/2013/R/gas;
 - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti.
 - ~~capacità di trasporto semestrale per il semestre ottobre-marzo, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione conferita agli UTENTI per i Servizi Base di durata annuale;~~
 - ~~capacità di trasporto semestrale per il semestre aprile-settembre, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione conferita agli UTENTI per i Servizi Base di durata annuale;~~
 - ~~capacità di trasporto mensile, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione mensile conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti;~~
 - ~~capacità di trasporto settimanale, determinata in misura pari alla capacità di Iniezione settimanale conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti,~~

~~ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti~~

- capacità presso il punto di entrata interconnesso con il Sistema di Stoccaggio
 - capacità di trasporto su base annuale per il periodo ~~ottobre-settembre~~ aprile-marzo, determinata in misura pari alla massima capacità di Erogazione disponibile agli UTENTI, sulla base della capacità ad essi conferita per i Servizi Base di durata annuale e sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento della capacità di Erogazione di cui al presente capitolo;
 - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione conferita e disponibile agli UTENTI per il Servizio di Stoccaggio infrannuale di cui alla delibera 310/2013/R/gas;
 - capacità di trasporto inferiore all'anno, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti.
 - ~~capacità di trasporto semestrale per il semestre ottobre-marzo, determinata in misura pari alla massima capacità di Erogazione disponibile agli UTENTI sulla base della capacità ad essi conferita per i Servizi Base di durata annuale e sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo;~~
 - ~~capacità di trasporto semestrale per il semestre aprile-settembre, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione conferita agli UTENTI per il Servizio di Bilanciamento;~~
 - ~~capacità di trasporto mensile per il mese di aprile, determinata in misura pari alla massima capacità di Erogazione disponibile agli UTENTI per il mese di aprile, sulla base della capacità ad essi conferita per i Servizi Base di durata annuale e sulla base dell'applicazione dei Fattori di Adeguamento di cui al presente capitolo;~~
 - ~~capacità di trasporto mensile, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione mensile conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta da STOGIT ai sensi dei punti precedenti;~~
 - ~~capacità di trasporto settimanale, determinata in misura pari alla capacità di Erogazione settimanale conferita agli UTENTI per il servizio di Bilanciamento Utenti, ulteriore rispetto alla capacità di trasporto richiesta ai sensi dei punti precedenti.~~

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, STOGIT, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri UTENTI e non risponde della correttezza e della completezza dei dati comunicati dagli UTENTI. L'UTENTE, pertanto, riconosce espressamente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a STOGIT in merito agli adempimenti effettuati da STOGIT in relazione al contratto di trasporto sulla base dei dati ad essa pervenuti.

6.3 La programmazione operativa

Considerata la stretta interdipendenza tra le prestazioni del Sistema di Stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli UTENTI, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del Sistema stesso, l'UTENTE è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri programmi operativi (stagionali, mensili, settimanali e giornalieri), le cui determinazioni, modalità di comunicazione accettazione e modifica sono indicate nel presente paragrafo.

Resta inteso che l'UTENTE è responsabile, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 16.5, dei danni subiti da STOGIT in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'UTENTE stesso dei programmi operativi sopra detti.

Tutti i programmi di cui al presente paragrafo devono essere formulati in GJ sulla base delle migliori informazioni disponibili alla data di comunicazione degli stessi, nei limiti delle Capacità disponibili per ciascun UTENTE, su base continua e interrompibile.

Sulla base dei programmi ricevuti dai propri UTENTI, STOGIT trasmette a SRG i programmi relativamente al punto di entrata e di uscita connesso con il punto di interconnessione con il Sistema di Stoccaggio. Tali programmi sono forniti indicando il dettaglio per ciascun UTENTE.

6.3.3 *Determinazione del programma mensile*

L'UTENTE inserisce in SAMPEI, per ciascun mese del Contratto, il programma mensile su base giornaliera, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno **23 22** del mese precedente a quello cui la prestazione del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione si riferisce.

STOGIT provvede, alla scadenza di cui sopra, al blocco dei dati relativi al programma operativo mensile che l'UTENTE ha inserito. Qualora l'UTENTE non abbia inserito il programma di cui al presente paragrafo entro i termini previsti, STOGIT effettua comunque in SAMPEI il blocco dei dati prendendo in considerazione quelli relativi al programma stagionale di Iniezione o di Erogazione, con dettaglio giornaliero definito sulla base della seguente formula:

$$\text{GJ mese/giorni del mese} = \text{GJ di ogni Giorno Gas}$$

STOGIT comunica all'UTENTE, entro l'ultimo giorno del mese precedente la prestazione, l'accettazione del programma mensile o l'eventuale sua modifica, in relazione ai vincoli tecnici del Sistema. Resta inteso che STOGIT si riserva di modificare il programma in riferimento ai profili di utilizzo di cui al paragrafo 6.2.2.

Per il mese di aprile, il programma operativo mensile, comunicato secondo quanto previsto al presente paragrafo, non può in ogni caso differire da quello indicato nell'ambito del programma stagionale di Iniezione, che resterà pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

Per il mese di novembre, il programma operativo mensile non può in ogni caso differire da quello inserito nell'ambito del programma stagionale di Erogazione, che resta pertanto valido anche in caso di diversa indicazione.

6.3.5 Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni

L'UTENTE prenota tramite SAMPEI, entro le ore 13:00 del Giorno Gas -1, le quantità giornaliere di Gas per il Giorno Gas successivo (in GJ con un decimale).

Nel caso in cui l'UTENTE non provveda secondo quanto previsto dal presente paragrafo, STOGIT blocca i valori presenti nel Sistema prendendo in considerazione i dati relativi al programma settimanale per il GG.

La Prenotazione deve essere formulata dall'UTENTE nei limiti delle Capacità disponibili, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5.

L'UTENTE ha la facoltà di inserire Prenotazioni di Capacità giornaliere relative a Giorni Gas successivi, che possono essere modificate entro le ore 13:00 del GG precedente quello cui la Prenotazione stessa si riferisce.

~~L'UTENTE assicura inoltre la corrispondenza della Prenotazione con il programma giornaliero di trasporto richiesto a SRG.~~

~~Nel caso di mancata corrispondenza tra le Prenotazioni fornite a STOGIT e a SRG, STOGIT considera valida la Prenotazione inserita in SAMPEI.~~

STOGIT, in via preliminare, conferma all'UTENTE entro le ore 17:00 del Giorno Gas-1, e comunque, compatibilmente con le verifiche di trasportabilità di SRG, entro le ore 19:00, la Prenotazione o l'eventuale diverso valore (Assegnazione), sulla base dei dati di giacenza fino a quel momento disponibili.

Non saranno confermate ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al precedente paragrafo 3.2.3, le Prenotazioni della Capacità pervenute per il Giorno Gas, eccedenti:

- a) per l'Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile e lo Spazio residuo disponibile dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas;
- b) per l'Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile e la giacenza residua disponibile per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la Prenotazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili

I quantitativi confermati da STOGIT, nei limiti dei quantitativi di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno oggetto di ulteriore verifica da parte di STOGIT nel corso del Giorno Gas, a seguito della disponibilità dei dati di giacenza aggiornati al termine del Giorno Gas -1, come calcolati ai sensi del successivo paragrafo 7.3.2.1.

L'UTENTE è tenuto a formulare le Prenotazioni, considerando l'eventuale quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

di SRG. STOGIT non confermerà le Prenotazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

6.3.6 Riformulazione delle Prenotazioni di Capacità e Assegnazioni nel Giorno Gas

L'UTENTE, tramite SAMPEI, può riformulare la Prenotazione delle quantità giornaliere di Gas per ciascun Giorno Gas (in GJ con un decimale) entro le ore 17:00 del Giorno Gas stesso.

La Riformulazione della Prenotazione deve essere effettuata dall'UTENTE:

- nei limiti delle Capacità disponibili, incluse le Capacità su base Interrompibile conferite secondo quanto previsto al precedente capitolo 5;
- considerando le percentuali per la stima dei consumi pubblicate da STOGIT, applicate al valore oggetto di Riformulazione.

~~L'UTENTE assicura inoltre la corrispondenza della Riformulazione con la riformulazione della prenotazione della capacità presso l'Hub di stoccaggio di cui al capitolo 8 del Codice di Rete di SRG. Nel caso di mancata corrispondenza tra la Riformulazione fornita a STOGIT e la riformulazione presentata a SRG, saranno considerate valide le Riformulazioni confermate da STOGIT.~~

Gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento sono tenuti a inviare a STOGIT la Riformulazione per il Giorno Gas entro le ore 09:15 del Giorno Gas +1.

STOGIT conferma all'UTENTE, entro le ore 18:00 del Giorno Gas (entro le ore 9:30 del Giorno Gas +1 per gli UTENTI del Servizio di Bilanciamento), la Riformulazione o l'eventuale diverso valore (Assegnazione nel GG). Entro il medesimo termine STOGIT, sulla base delle informazioni più aggiornate, conferma i quantitativi oggetto di Assegnazione nel Giorno Gas -1, nel caso in cui l'UTENTE non abbia inviato la Riformulazione.

Non saranno confermati, ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Bilanciamento di cui al precedente paragrafo 3.2.3, i quantitativi eccedenti:

- a) per l'Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo disponibile (di seguito SP) dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas incrementato di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Iniezione, secondo la (1):

$$(1) \quad \text{Limite}_{\text{rino min}} a = \frac{\min(SP; CI)}{1 - \gamma_I}$$

La percentuale γ_I è pubblicata sul sito internet di STOGIT;

- b) per l'Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile (di seguito CE) e la giacenza residua disponibile (di seguito G) per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico (di seguito GS) oggetto di

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1, decrementata di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Erogazione, secondo la (2):

$$(2) \quad \text{Limite_rino min } a = \frac{\min(G; CE) + GS}{1 + \gamma_E}$$

La percentuale γ_E è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la riformulazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili;

- c) per l'Iniezione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Erogazione, il minor valore tra la Capacità di Iniezione disponibile (di seguito CI) e lo Spazio residuo disponibile (di seguito SP) dell'UTENTE con riferimento allo stesso Giorno Gas decrementato di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Erogazione, secondo la (3):

$$(3) \quad \text{Limite_rino min } a = \frac{\min(SP; CI)}{1 + \gamma_E}$$

La percentuale γ_E è pubblicata sul sito internet di STOGIT.

- d) per l'Erogazione, nel caso in cui il flusso prevalente previsto per il Giorno Gas sia in Iniezione, il minor valore tra la Capacità di Erogazione disponibile (di seguito CE) e la giacenza residua disponibile (di seguito G) per l'UTENTE nello stesso Giorno Gas, eventualmente incrementata dei quantitativi di Gas Strategico oggetto di preventiva autorizzazione da parte del MSE, e fino alla concorrenza dei quantitativi corrispondenti all'importo versato di cui al successivo paragrafo 7.6.1, incrementata di un quantitativo che tenga conto dei consumi in Iniezione, secondo la (4):

$$(4) \quad \text{Limite_rino min } a = \frac{\min(G; CE) + GS}{1 - \gamma_I}$$

La percentuale γ_I è pubblicata sul sito internet di STOGIT. Resta inteso che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico da parte del MSE, STOGIT accetterà la riformulazione che comporti l'utilizzo del gas strategico nei limiti delle capacità di erogazione disponibili

Prenotazione e impegni di Iniezione ed Erogazione

Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo, STOGIT considera la direzione del flusso prevalente come pubblicata da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00 dello stesso Giorno Gas sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile del Bilanciamento.

L'UTENTE è inoltre tenuto a riformulare le Prenotazioni considerando anche l'eventuale quantitativo di gas rilasciato in garanzia per il bilanciamento di cui al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete. STOGIT non confermerà le Riformulazioni che comportino l'utilizzo di detto quantitativo e del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Sia nell'ambito delle Prenotazioni di cui al precedente paragrafo che nell'ambito delle Riformulazioni di cui al presente paragrafo, l'Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di gas oggetto di programmazione. STOGIT non assume responsabilità in relazione all'utilizzo delle informazioni ricevute da parte dell'UTENTE per la determinazione dei limiti minimi e massimi di cui al successivo paragrafo 7.3.5.

7.3.5 Determinazione e pubblicazione dei limiti minimi e massimi per le offerte sulla Piattaforma PB-GAS

Entro le 19:00 di ciascun GG, STOGIT rende disponibile su SAMPEI i limiti minimi e massimi per le offerte di acquisto e vendita sulla Piattaforma PB-GAS per ciascun UTENTE Abilitato, determinati come di seguito descritto:

1) Per la disponibilità all'acquisto:

- a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra lo Spazio disponibile (di seguito SP_{disp}) per l'UTENTE nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al paragrafo 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la Capacità di Iniezione complessivamente disponibile (di seguito CI_{disp}) (continua e interrompibile confermata) al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione o incrementato dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione, come confermati da STOGIT; per gli UTENTI che non hanno richiesto, in fase di Prenotazione o Riformulazione, la Capacità Interrompibile, la Capacità disponibile sarà pari esclusivamente alla Capacità continua.
- b. I quantitativi massimi sono pari allo Spazio disponibile (di seguito SP_{disp}) per l'UTENTE nel Giorno Gas, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al paragrafo 6.3.6 nello stesso Giorno Gas, come confermati da STOGIT.

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Iniezione, secondo la (1).

$$(1) \quad Range_offerta = \left[\frac{\min(SP_{disp}; CI_{disp})}{1 - \gamma_I}; \frac{SP_{disp}}{1 - \gamma_I} \right]$$

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Erogazione, secondo la (2).

$$(2) \quad Range_offerta = \left[\frac{\min(SP_{disp}; CI_{disp})}{1 + \gamma_E}; \frac{SP_{disp}}{1 + \gamma_E} \right]$$

2) Per la disponibilità alla vendita:

- a. I quantitativi minimi sono pari al minor valor tra la giacenza residua (di seguito G_{disp}) dell'UTENTE nel Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente paragrafo 7.3.3, tenuto

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al paragrafo 6.3.6, come confermati da STOGIT, e la Capacità di Erogazione complessivamente disponibile (di seguito CE_{disp}) (continua e interrompibile confermata) al netto dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Erogazione o incrementato dei quantitativi oggetto di Riformulazione in Iniezione, come confermati da STOGIT;

- b. I quantitativi massimi sono pari alla giacenza residua (di seguito G_{disp}) dell'UTENTE nel Giorno Gas, calcolata ai sensi del precedente paragrafo 7.3.3, tenuto conto dei quantitativi oggetto di Riformulazione delle Capacità di cui al successivo paragrafo 6.3.6, come confermati da STOGIT.

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Erogazione, sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono decrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Erogazione, secondo la (3).

$$(3) \quad Range_offerta = \left[\frac{\min(G_{disp}; CE_{disp})}{1 + \gamma_E}, \frac{G_{disp}}{1 + \gamma_E} \right]$$

Nel caso in cui il flusso prevalente stimato per il giorno Gas evidenzi un'Iniezione., sia i quantitativi minimi che i quantitativi massimi sono incrementati di un quantitativo corrispondente ai consumi di Iniezione, secondo la (4).

$$(4) \quad Range_offerta = \left[\frac{\min(G_{disp}; CE_{disp})}{1 - \gamma_I}, \frac{G_{disp}}{1 - \gamma_I} \right]$$

I quantitativi massimi in vendita sono calcolati al netto degli eventuali quantitativi di Gas a Garanzia di cui al precedente paragrafo 7.3.4 del quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5. I quantitativi minimi in vendita sono calcolati considerando nelle disponibilità dell'UTENTE anche il Gas a Garanzia e il quantitativo di cui al successivo paragrafo 15.4.5.

Per gli UTENTI che hanno sottoscritto uno o più Servizi di Stoccaggio di cui al presente Codice (ad eccezione degli UTENTI del Servizio di Stoccaggio Strategico e del Servizio di Bilanciamento) i quantitativi minimi e massimi saranno determinati considerando la somma delle giacenze e delle Capacità disponibili per ogni tipologia del Servizio stesso. Le Capacità disponibili saranno calcolate sulla base delle giacenze distinte per i differenti Servizi di Stoccaggio.

STOGIT rende disponibili al Responsabile del Bilanciamento i limiti minimi e massimi calcolati ai sensi del presente paragrafo a fini della trasmissione al Gestore dei Mercati Energetici.

7.4 Corrispettivi per i servizi di stoccaggio

L'UTENTE è tenuto a corrispondere a STOGIT, per la prestazione dei servizi ad eccezione del Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, disciplinato al successivo capitolo 20, gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi pubblicati da STOGIT sul proprio sito internet, e strutturati come di seguito riportato:

f_s (€/GJ/anno)
US_1, US_2 (€/GJ/anno)
CM^S (€/GJ/anno)
f_{PE} (€/GJ/giorno)
f_{PI} (€/GJ/giorno)
f_d (€/GJ/anno) C^{ST} (€/Sme)
CVS (€/GJ)

- Il corrispettivo di Spazio f_s , le componenti US_1 e US_2 e il corrispettivo transitorio di misura CM^S si applicano, su base annua, allo Spazio conferito all'UTENTE per l'Anno Termico, per il Servizio di Modulazione e/o il Servizio di Stoccaggio Minerario ~~e/o Servizio di Stoccaggio Strategico~~, aggiornato per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.
- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione f_{PE} si applica, su base annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Stoccaggio Minerario e di Modulazione per la Fase di Erogazione, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5, con la seguente differenziazione:
 - f_{PE} alla Capacità di Erogazione minima;
 - $f_{PE} \times 2$ alla Capacità di Erogazione addizionale;
 - f_{PE} alla Capacità di Erogazione conferita (base e di "back up") per il servizio di Stoccaggio Minerario;

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Erogazione f_{PE} si applica inoltre, su base annua, alla Capacità di Erogazione conferita su base continua all'UTENTE del Servizio di Bilanciamento in misura pari a f_{PE} alla Capacità di Erogazione conferita.
- Il corrispettivo di disponibilità di punta giornaliera per Iniezione f_{PI} si applica, su base annua, alla Capacità di Iniezione conferita su base continua all'UTENTE, per tutta la durata dell'Anno Termico, aggiornata per tener conto di eventuali conferimenti in corso d'Anno Termico e/o dei trasferimenti di capacità di cui al paragrafo 6.4 o delle cessioni di capacità di cui al paragrafo 6.5.
- ~~Il corrispettivo C^{ST} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico per l'onere di immobilizzo del Gas Strategico da parte di STOGIT f_d si applica su base annua, allo Spazio conferito all'UTENTE per l'Anno Termico per il Servizio di Stoccaggio Strategico ai volumi relativi alle Importazioni e/o di Produzione Strategica.~~
- Il corrispettivo di movimentazione CVS, moltiplicato per il coefficiente α , si applica a ogni GJ di Gas movimentato in Iniezione o Erogazione.

Per un dato Giorno Gas, il coefficiente α vale 1 per l'energia movimentata nel verso concorde a quello del flusso prevalente di sistema (FP_{GG}), pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet entro le 15:00, ovvero -1 nel caso opposto.

Resta inteso che a STOGIT è riconosciuto un importo calcolato ai sensi del punto 6 della Delibera 152/2012/R/gas e secondo le modalità e tempistiche, ivi previste.

Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE per la Capacità di Iniezione e/o di Erogazione Interrompibile (unicamente con riferimento alle prestazioni su base stagionale e giornaliera) si applica alla Capacità eventualmente conferita su tale base all'UTENTE ed è pubblicato da STOGIT sul proprio sito internet.

I corrispettivi di capacità sono applicati in proporzione alla durata del conferimento in caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1 della Delibera 50/06.

Pertanto, nei soli casi di conferimento di Capacità di Erogazione aggiuntive conferite nel periodo fino al 31 ottobre compreso, l'UTENTE è tenuto al pagamento del corrispettivo non soggetto a riproporzionamento.

L'UTENTE, al termine dell'Anno Termico, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a due volte il corrispettivo CVS, applicato alla giacenza di Gas al 31 marzo.

~~In aggiunta ai corrispettivi sopra elencati, STOGIT mensilmente provvederà a determinare, sulla base di quanto complessivamente dovuto a SRG per la capacità di trasporto distinto per ciascuna tipologia dei Servizi di Stoccaggio, per la quota parte del costo di trasporto del corrispettivo di capacità di trasporto complessivamente dovuto a SRG, di competenza di ciascun UTENTE. Detta quota, riferita al punto di entrata/uscita interconnesso con il Sistema di Stoccaggio, è proporzionale rispetto alla massima capacità di Erogazione/Iniezione conferita, per ciascun Servizio di Stoccaggio, ad ogni UTENTE per ogni Giorno Gas nel corso del mese in oggetto. Nel calcolo della quota, STOGIT terrà conto delle cessioni e dei trasferimenti di capacità di cui ai paragrafi 6.4, 6.5 e~~

6.6, e non considererà la capacità di tipo interrompibile non confermata in sede di programmazione.

7.4.1 Corrispettivo a copertura dei costi per la disponibilità di Stoccaggio Strategico

Lo Stoccaggio Strategico, reso disponibile da STOGIT al fine di garantire la sicurezza del sistema gas in condizioni eccezionali (a titolo non esaustivo, ma semplicemente esplicativo, punte anomale di freddo intenso ovvero riduzioni non preventivate degli approvvigionamenti dall'estero), ai sensi dell'articolo 12, comma 11-bis del Decreto Legislativo 164/00 è definito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;

b) volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di Stoccaggio Strategico, sia in termini di Gas Strategico che di Spazio destinato al Gas Strategico medesimo, STOGIT, ai sensi della Delibera 149/2012/R/gas, applica il corrispettivo C^{ST} agli UTENTI Strategico. Le modalità di fatturazione del corrispettivo C^{ST} nonché gli obblighi degli UTENTI Strategico sono riportati nel "Contratto Quadro Strategico", nel "Contratto Applicativo Strategico" e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet di STOGIT. Il modello del "Contratto Quadro Strategico" è riportato nell'allegato 5 al presente capitolo.

7 A5 – MODELLO DEL CONTRATTO QUADRO STRATEGICO

CONTRATTO QUADRO PER IL VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI PER LA DISPONIBILITA' DI STOCCAGGIO STRATEGICO

Stipulato a Crema (CR) in data _____

tra

STOGIT S.p.A.
con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7,
20097 San Donato Milanese (MI),
capitale sociale 152.205.500 euro
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
Società con socio unico,
Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Milano con
n° 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445,
qui di seguito denominata "Stogit" o "Società"

e

_____ S.p.A. / S.r.l.
con sede legale in _____,
capitale sociale sottoscritto e versato di _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____,
numero di iscrizione al Registro Imprese di _____ n° _____,
R.E.A. _____ n° _____
Codice Accisa _____
rappresentata da _____
nella sua qualità di _____
qui di seguito denominata " UTENTE Strategico",

di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

**Articolo 1
DEFINIZIONI**

1.1 "Contratto Applicativo" e "Contratto Quadro" sono definiti ed intesi nel loro complesso ed unitariamente come "Contratto". L' UTENTE Strategico sottoscrive il Contratto Applicativo e sigla e data ogni pagina del Contratto Quadro a mezzo di procuratore dotato di ogni opportuno potere.

1.2 Per "Stoccaggio Strategico" si intende quello così definito all'art. 2, comma 1, lett. hh) del D. Lgs. n. 164/2000 (c.d. "Decreto Letta").

1.3 Ai fini del Contratto, si intende per UTENTE Strategico, in armonia con l'art. 12, comma 11-bis, D. Legs. n. 164/2000 e con l'art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012; di seguito, DM MSE), un soggetto (i.e., impresa) importatore di gas naturale prodotto fuori dall'Italia, e quindi sia in Paesi appartenenti all'Unione Europea (UE) che in Paesi che a quest'ultima non appartengano, ovvero un soggetto (i.e., impresa) titolare di concessione di coltivazione di gas naturale (e quindi produttore) in Italia, tenuto peraltro conto che la produzione di gas naturale ottenuta in Italia rilevante ai fini dell'oggetto del Contratto è quella assoggettata all'aliquota di prodotto di cui all'art. 19 D. Legs. n. 625/1996.

1.4 In ottemperanza all'art. 12, comma 11-bis, del D.Legs. n. 164/2000, l' UTENTE Strategico specifica, all'atto della sottoscrizione del Contratto, sotto la sua responsabilità di essere: "Produttore di gas sul territorio nazionale" godendo della titolarità/contitolarità delle concessioni di coltivazione specificate nell'Allegato 1, nel quale, accanto a ciascuna di dette concessioni sono specificate le rispettive date di decorrenza e di scadenza, nonché la stima dei quantitativi di gas naturale che si intende produrre, al netto della relativa franchigia (ripartita uniformemente su base mensile), in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo) e/o

"Importatore di gas in Italia" attraverso gli "entry point" indicati nell'Allegato 1 reso disponibile sul sito internet di STOGIT, nel quale, accanto a ciascun "entry point", sia esso un gasdotto o un impianto di rigassificazione, viene specificata una stima del quantitativo di gas naturale che si intende importare in un Anno Termico cui si riferisca il Contratto (1 aprile -31 marzo).

In caso di omissioni o di dichiarazioni inveritiere da parte di un UTENTE Strategico circa la sua natura ovvero il numero di "entry points" di cui si avvale o di concessioni di coltivazione in essere, ovvero per altre gravi mancanze relative all'Allegato 1, STOGIT si riserva la facoltà di darne notizia al MSE ed all'AEEG.

1.5 L' UTENTE Strategico entro il 23 febbraio di ogni anno recapita a STOGIT con le necessarie sottoscrizioni e in formato PDF il nuovo Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1, a valere per il periodo 1 aprile – 31 marzo successivo, tramite e-mail all'indirizzo conferimento@stogit.it e in originale, debitamente compilato, siglato e sottoscritto, a mezzo Racc. AR. Qualora, rispetto alla precedente edizione del Contratto Quadro e/o del Contratto Applicativo, applicabili al rapporto in scadenza, siano intervenute modificazioni, l' UTENTE Strategico, dopo aver "scaricato" i relativi esemplari aggiornati dal sito internet di STOGIT, recapita a STOGIT entro la stessa data l'intera documentazione contrattuale nella nuova formulazione, debitamente compilata, siglata, e sottoscritta, da proprio procuratore abilitato; lo stesso varrà anche per il caso di modificazione dell'Allegato 1. STOGIT si riserva la possibilità di verificare l'attendibilità dei dati pervenuti attraverso confronto con MSE.

1.6 L' UTENTE Strategico conferma, con la sottoscrizione del Contratto, di essere impresa del settore del gas naturale (produttore e/o importatore e "trader") e di possedere le conoscenze tecniche, finanziarie e giuridico-regolamentari per assolvere con tempestività e completezza gli obblighi derivanti dal Contratto.

E' fatto onere all' UTENTE Strategico di tenersi costantemente informato delle variazioni del contesto legislativo e regolamentare afferente il Contratto, senza poter giustificare eventuali proprie inadempienze con la mancata, o parziale, conoscenza di detto contesto.

1.7 Per i termini utilizzati in maiuscolo nel Contratto, in caso non siano in esso definiti, si farà riferimento al Codice di Stoccaggio ovvero alle norme legislative e regolamentari che disciplinano lo stoccaggio di gas naturale.

1.8 E' UTENTE Strategico, e come tale chiamato a porre tempestivamente in essere quanto previsto all'art. 3.1 del Contratto Quadro, chiunque si trovi almeno in una delle due posizioni qui individuate all'art. 1.4

Articolo 2**OGGETTO DEL CONTRATTO; CORRISPETTIVO**

2.1 In ottemperanza con quanto stabilito dall'art. 12, commi 11-bis ed 11-ter, D. Legs. n. 164/2000 e dall'art. 1, comma 1, DM MSE, tramite il proprio sistema integrato di stoccaggio (quale definito nel Codice di Stoccaggio) STOGIT mette a disposizione lo Stoccaggio Strategico di gas naturale (denominato per brevità, SSS) per sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del "sistema Paese", a fronte di ciò ricevendo dai soggetti produttori ed importatori di gas naturale meglio definiti nel predetto art. 12, comma 11-bis (di seguito, cumulativamente, Utenti) un compenso basato su una tariffa unitaria predeterminata dalle competenti autorità.

2.2 In particolare, la tariffa unitaria dovuta da un UTENTE Strategico è quella di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2012, moltiplicata per i volumi di gas importato (anche attraverso terminali di rigassificazione) ovvero prodotto ed assoggettato all'aliquota di cui al precedente art. 1.3, e meglio definita all'articolo 8bis, comma 1, dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 119/10 (come modificata da ultimo con la Delibera 149/2012/R/gas) quale corrispettivo unitario variabile C_{ST} (di seguito C_{ST}).

2.3 Il C_{ST} è determinato dall'AEEG (al netto dell'IVA) per ciascun anno solare e viene applicato da STOGIT ai sensi dell'articolo 8bis, comma 2, della sopraccitata Delibera ARG/gas 119/10. In ragione della validità annuale del predetto parametro (in corrispondenza dell'anno solare), un Contratto può essere sottoposto per uno o più mesi all'applicazione di diversi valori del C_{ST} . L'applicazione dei diversi valori del C_{ST} segue le determinazioni adottate sul tema dall'AEEG, cui Stogit dà tempestiva, e se del caso retroattiva, applicazione.

2.4 Per il periodo 1 aprile 2012-31 dicembre 2012, il C_{ST} è stato pari a 0,000865 Euro/Smc, al netto dell'IVA.

Per l'anno solare 2013 il predetto C_{ST} è stato stabilito, nella Tabella I, allegata alla Delibera n. 313/2012/R/gas, in Euro 0,000950 Euro/Smc.

Articolo 3**EFFICACIA E DURATA; STIPULAZIONE IN CORSO DI ANNO DELLO STOCCAGGIO;
CONTRATTI CON DECORRENZA O DURATA INFRA-ANNUALE**

3.1 In qualsiasi momento di un Anno Termico, chiunque acquisisca (ovvero riacquisisca) la qualifica di UTENTE Strategico (quale derivante dalla sussistenza di una o entrambe le condizioni di cui all'art. 1.4), è tenuto a comunicare la propria condizione a STOGIT con la massima tempestività ed a fornire la propria disponibilità per la rapida sottoscrizione di un Contratto corrispondente per durata alle sue esigenze od altrimenti con durata fino alla scadenza di un Anno Termico. Nella comunicazione il neo UTENTE Strategico chiarirà se acquisisca la qualifica di "produttore di gas sul territorio nazionale" e/o quella di "importatore di gas in Italia" attraverso il recapito dell'Allegato 1 opportunamente compilato.

3.2 Per ciascun Anno Termico, il Contratto prende efficacia dal primo Giorno Gas del mese successivo all'invio da parte dell' UTENTE Strategico a STOGIT del Contratto debitamente sottoscritto, purché l'invio avvenga non oltre il giorno 23 di un mese, e scade l'ultimo Giorno Gas del medesimo anno termico (di seguito, Anno Termico o A.T.).

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

3.3 In vista della scadenza annuale, l' UTENTE Strategico recapiterà a STOGIT, seguendo quanto previsto all'art. 1.5, il Contratto Applicativo e il nuovo Allegato 1 (così come, siglata e datata in ogni pagina, l'edizione del Contratto Quadro a quel momento in vigore), debitamente compilati e sottoscritti da procuratore con gli opportuni poteri, non oltre il 23 febbraio; salvo che l'Utente non sia in regola con i pagamenti dovuti per l' A.T. in scadenza o non abbia entro detta scadenza sanato le precedenti inadempienze, per capitale ed interessi, il nuovo Contratto avrà efficacia per un ulteriore Anno Termico (ovvero, a richiesta espressa dell'Utente, per un periodo inferiore).

3.4 Fermo quanto previsto all'art. 3.1, ed il conseguente obbligo di tempestiva stipulazione del Contratto per chi divenga UTENTE Strategico, nel caso in cui un UTENTE Strategico perda in via temporanea i requisiti di cui all'art 1.4 potrà, ma non dovrà, recedere dal Contratto in quel momento in corso, in quanto nessun addebito verrà effettuato in caso di mancata produzione e/o importazione di gas naturale.

In ogni caso, qualora sia interessato a porre formale termine al rapporto contrattuale, l' UTENTE Strategico, ferma l'assenza di addebiti in caso di mancata produzione e/o importazione, farà pervenire a STOGIT una comunicazione di recesso senza oneri dal Contratto con effetto a far data dal primo Giorno Gas successivo a quello in cui tale perdita di requisiti inizi ad operare.

Qualora la perdita dei requisiti di cui all'art. 1.4 intervenga in prossimità della scadenza di un Anno Termico e l' UTENTE Strategico non sia in condizione di stipulare il Contratto per l'A.T. da iniziare, recapiterà entro il giorno 23 del mese antecedente quello in cui inizi il nuovo Anno Termico una formale comunicazione a STOGIT in tal senso.

STOGIT si riserva di verificare con ogni opportuna modalità l'attendibilità delle dichiarazioni di recesso da un Contratto in corso o di disinteresse alla stipulazione di un Contratto per il nuovo A.T. e, all'esito, in caso di dichiarazioni inveritiere, di darne tra l'altro notizia a MSE ed AEEG per ogni consequenziale provvedimento.

Il recesso non fa venir meno gli obblighi di pagamento incombenti sull' UTENTE Strategico, quand'anche la loro scadenza intervenga dopo la data di efficacia del recesso medesimo.

3.5 Ai fini dell'entrata in vigore o della scadenza di un Contratto, non rileva se il giorno interessato sia lavorativo, ovvero festivo.

Articolo 4**VICENDE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

4.1 La cessione della posizione contrattuale dell' UTENTE Strategico nel Contratto (anche a seguito di operazioni societarie quali, a titolo di mera esemplificazione, dichiaratamente non esaustiva, cessione di ramo aziendale ovvero fusione per incorporazione o scissione) ad un soggetto diverso, anche se utente del SSS in forza di altro vigente contratto con STOGIT, viene parimenti comunicata in forma scritta a STOGIT, entro il giorno 23 del mese antecedente il mese da cui sarà efficace la cessione, con preciso riferimento alle attività del cessionario e, in generale, del dante causa, rilevanti ai fini del SSS, nelle quali detto subentro avvenga.

La comunicazione, controfirmata dal soggetto cessionario, descriverà la natura e la data di decorrenza dell'operazione e fornirà ogni estremo identificativo utile del nuovo UTENTE Strategico (sede legale, denominazione societaria, C.F., Partita IVA, REA, identità del rappresentante legale, estremi delle persone di riferimento ai fini delle comunicazioni previste in o richieste dal Contratto e relativi identificativi di fax e casella mail).

4.2 Nelle more della sua durata, un Contratto si intenderà automaticamente variato ex art. 1339 c.c. in forza della sopravvenienza di norme primarie, o secondarie, queste ultime adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'AEEG, e con le modalità e decorrenze previste da chi

abbia emanato le disposizioni sopravvenute. STOGIT, in tale ipotesi, darà tempestiva informazione all'Utente della predetta sopravvenienza, eventualmente richiedendo la sottoscrizione della conseguente variazione del testo contrattuale o di un nuovo esemplare del Contratto Applicativo (ed, occorrendo, del relativo Contratto Quadro), riformulato in ragione della predetta sopravvenienza.

4.3 Per i nuovi UTENTI Strategico STOGIT renderà tempestivamente disponibili nuove edizioni del Contratto Applicativo e/o dell'Allegato 1 sul proprio sito internet, rimpiazzando così quelle non più vigenti. Tali nuove edizioni saranno identificate secondo il mese di pubblicazione.

All' UTENTE Strategico è fatto obbligo di consultare con regolarità il sito dell'AEEG, quello del MSE, e quello di STOGIT al fine di prendere tempestiva visione di ogni nuovo elemento od informazione afferente il Contratto o le prestazioni in esso regolate e, in definitiva, il SSS.

4.4 L'accesso dell' UTENTE Strategico ad una procedura di liquidazione ovvero ad una procedura di tipo concorsuale, non priva di per sé di efficacia e non costituisce causa di risoluzione espressa del Contratto, sempre che l' UTENTE Strategico non perda i requisiti di cui all'art. 1.4. L' UTENTE Strategico è però tenuto a dare tempestiva formale comunicazione di tale situazione a Stogit, indicando la data di inizio e la natura della procedura, così come gli estremi identificativi del nuovo rappresentante legale e dei nuovi procuratori.

4.5 La variazione annuale del C_{ST} , adottata dall'AEEG con suo provvedimento, viene resa nota dalla medesima con le modalità previste dalla vigente disciplina e non rientra tra i casi che richiedano la nuova sottoscrizione del Contratto.

Stogit si riserva di renderla nota agli UTENTI Strategico attraverso il proprio sito internet.

Articolo 5

IMPEGNI DELLE PARTI; CRITERI DI FATTURAZIONE

5.1 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese recapita mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese M+1, i dati relativi alle importazioni effettuate nel mese M, unitamente alle relative attestazioni doganali, ove rilasciate, ovvero alla relativa attestazione rilasciata dal trasportatore.

Tali dati, attraverso persona a ciò espressamente abilitata, vengono inseriti "on line" tramite l'applicativo "Portale Capacità Stogit", presente sul sito web della Società, ovvero, in caso di mancato funzionamento, inviati via mail all'indirizzo conferimento@stogit.it.

In caso di ritardo nel recapito dei dati di cui sopra, STOGIT si riserva di fatturare all' UTENTE Strategico in base ai dati recepiti ai sensi dell'art 5.4 e, in casi estremi, secondo il disposto dell'art 5.5.

5.2 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia importatore di gas naturale nel Paese tramite uno o più terminali di rigassificazione accetta che l'impresa di rigassificazione interessata trasmetta mensilmente, con la stessa scadenza di recapito di cui al precedente art. 5.1, i dati relativi alle importazioni di GNL.

5.3 Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5, DM MSE, l' UTENTE Strategico che sia titolare di concessione di coltivazione in Italia trasmette a STOGIT, con le stesse cadenza e modalità di cui al precedente art. 5.1, i dati della produzione mensile di gas naturale assoggettata all'aliquota di cui all'art. 1.3, avendo ripartito mensilmente, in egual misura, il volume di franchigia.

Qualora la comunicazione non sia recapitata a STOGIT nel termine del giorno 10 del mese M+1, l'Utente interessato accetta che STOGIT fatturi, per il mese M, quanto emerga dai dati acquisiti secondo il successivo art. 5.4, ovvero, se ciò non sia possibile, attraverso l'Allegato 1 di cui agli articoli 1.4 e 1.5.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

5.4 Anche ai fini della verifica di cui all'art. 1, ultimo comma, DM MSE, l'Utente riconosce il diritto di STOGIT di effettuare ogni opportuno accertamento, richiedendo i dati ad esso relativi riferibili ad un gasdotto di importazione o ad una concessione di coltivazione ad esso intestata, presso le imprese di trasporto e/o le imprese di rigassificazione, così come quello di chiedere agli organi istituzionali che effettuano la vigilanza su importazione e produzione di gas naturale di verificare la coerenza tra dati trasmessi da detto UTENTE Strategico e quelli in loro possesso.

5.5 Nei casi di cui ai precedenti 5.1, 5.2 e 5.3, STOGIT, in mancanza di qualsiasi riferimento attendibile e fatto salvo quanto disciplinato nell'art. 5.4, si riserva di fatturare all' UTENTE Strategico quanto risulti dalle proprie migliori stime, avvalendosi dei dati forniti dall'Utente nell'Allegato 1.

5.6 Ai fini del conguaglio di cui al successivo art. 6.1, entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun Anno Termico (denominato X), ogni Utente trasmette a STOGIT il dettaglio, mese per mese, dei quantitativi effettivamente prodotti e/o importati di gas naturale. Il conguaglio è regolato entro la fine del sesto mese dell'Anno Termico X+1, ferma restando la facoltà per STOGIT di compensare eventuali proprie debenze a titolo di conguaglio con qualsiasi altro credito vantato verso lo stesso UTENTE Strategico in essere al momento del conguaglio.

Articolo 6
FATTURAZIONE

6.1 STOGIT emette, entro il giorno 25 del mese M+1, la fattura mensile relativa ad un mese M sulla base dei dati acquisiti con le modalità, di cui al precedente art. 5, rendendola disponibile sull'applicativo "Portale Capacità Stogit". In caso di malfunzionamento del Portale predetto, STOGIT recapiterà la fattura in formato PDF ovvero a mezzo fax all'Utente; ogni singola modalità utilizzata farà ciascuna fede agli effetti del Contratto. La spedizione del corrispondente documento cartaceo può pervenire anche in tempo successivo.

Ciascuna fattura sarà emessa con la clausola "Pagamento dariceversi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura" e conterrà il chiarimento "Salvo conguaglio".

6.2 In caso di importazioni da più fonti, STOGIT si riserva di emettere unica fattura mensile complessiva per il mese M.

6.3 Il pagamento delle fatture deve pervenire nella sua interezza a cura e spese dell'Utente, entro il trentesimo giorno solare (ovvero nel primo giorno lavorativo utile successivo, se il trentesimo giorno sia festivo) dalla data di emissione indicata nella fattura. L'accredito dell'importo dovuto avverrà sul conto bancario di STOGIT indicato in fattura.

Articolo 7
**INADEMPIMENTO, TOTALE O PARZIALE, E RITARDATO ADEMPIMENTO DELL'UTENTE;
CONSEGUENZE**

7.1 Con riferimento all'obbligo di pagamento delle fatture emesse da STOGIT, in caso di inadempimento, parziale o totale, ovvero di ritardato adempimento, sulle somme rimaste impagate saranno dovuti a STOGIT per ogni giorno di ritardo, senza necessità di diffida o specifica costituzione in mora, ma per il semplice infruttuoso decorso del termine, gli interessi moratori previsti dalla vigente legislazione per gli inadempimenti afferenti i contratti tra imprese (art. 5 D. Legs. n. 231/2002, come vigente alla stipula del Contratto), e ciò fino all'avvenuta integrale soddisfazione del credito vantato da STOGIT.

7.2 Nessuna contestazione, comunque motivata, sospende o consente di omettere ovvero di ritardare, ovvero di decurtare, il pagamento di una fattura emessa sulla base del Contratto, salvo il caso di manifesto errore di calcolo da parte di Stogit e in tal caso solo previa espressa e motivata contestazione, da pervenire a STOGIT entro e non oltre il termine tassativo del giorno 7 (ovvero il primo giorno lavorativo successivo, se il 7 sia festivo) del mese M+2.

In ogni caso rimarrà dovuto, e da accreditarsi entro la scadenza naturale portata in fattura, l'importo non contestato o comunque non affetto dal manifesto errore di calcolo.

7.3 In caso di inadempimento, o parziale adempimento da parte dell'UTENTE Strategico di un obbligo di pagamento, STOGIT ha la facoltà di rivalersi, anche per gli interessi moratori maturati, sulle garanzie prestate dall'UTENTE Strategico e/o di esercitare il diritto di ritenzione di cui all'art 7.5.

La mancata tempestiva ricostituzione della garanzia escussa da parte dell'UTENTE Strategico comporta, secondo quanto previsto in Contratto, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del medesimo per fatto e colpa grave del medesimo UTENTE Strategico.

STOGIT si riserva di informare dell'inadempienza e dell'avvenuta risoluzione le autorità, MSE ed AEEG, che vigilano sul settore per ogni eventuale ulteriore misura.

Nessuna responsabilità sarà ascritta a STOGIT (ed alcuna somma, a titolo risarcitorio ovvero indennitario, o sotto qualunque altro titolo o profilo di ascrivibilità, sarà dovuta da essa, neppure a titolo extracontrattuale, all'UTENTE Strategico interessato) per le conseguenze, anche indirette (ad esempio, danno di immagine) di detta risoluzione, quand'anche relative ad altri eventuali rapporti contrattuali dell'UTENTE Strategico comunque connessi al Contratto (per mera esemplificazione, contratti di acquisto e/o vendita di gas naturale nei confronti di qualunque controparte, contratto di trasporto con le imprese di trasporto del gas etc.)

7.4 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, così come per il recupero degli interessi di mora, e salvo il caso dei crediti contestati per asserito manifesto errore di calcolo, STOGIT potrà operare nella maniera ritenuta più opportuna per il pronto soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, potendo tra l'altro anche operare compensazioni tra detto proprio credito ed eventuali propri debiti scaduti ed anche, se già quantificati, da scadere in massimi 30 giorni successivi alla scadenza non onorata dall'UTENTE Strategico quand'anche riferibili ad altri rapporti contrattuali intercorrenti tra STOGIT e l'UTENTE Strategico medesimo.

7.5 Al fine del soddisfacimento del proprio credito rimasto insoluto, per capitale ed interessi di mora, STOGIT è in ogni momento abilitata a soddisfarsi tramite ritenzione del gas naturale dell'UTENTE Strategico presente nel proprio sistema di stoccaggio.

In tal caso, essa potrà porre in vendita un quantitativo di gas naturale che, moltiplicato per un valore Prit, espresso in Euro/GJ ed arrotondato alla seconda cifra decimale, corrisponda alla somma intera a suo credito.

Il valore di Prit è pari alla media dei prezzi di remunerazione giornalieri di cui all'art 7.4 della Delibera ARG/gas 45/11 del mese precedente a quello in cui si dà comunicazione all'UTENTE Strategico dell'avvenuto esercizio del diritto di ritenzione.

Sulla somma ottenuta dalla vendita del gas ritenuto STOGIT si soddisferà per il credito vantato per capitale ed interessi di mora maturati, dopo aver previamente detratto Euro 10.000 a recupero delle spese affrontate; eventuali importi residuati dopo l'integrale soddisfazione delle ragioni creditorie di qualsiasi natura da essa vantate verranno restituiti all'UTENTE Strategico inadempiente.

7.6 L'eventuale tolleranza, anche parziale o momentanea, da parte di STOGIT, di inadempienze contrattuali dell'UTENTE Strategico (ad esempio, non tempestivo addebito di interessi di mora o non immediato avvalimento della facoltà di risolvere il Contratto, nei casi in esso previsti) non abiliterà quest'ultimo ad inferire, o in ogni caso a poter utilizzare a proprio

discarico, anche parziale, di responsabilità, ovvero a giustificazione di successive inadempienze, anche di diverso tipo, detti atti di tolleranza, non potendo alcuna rinuncia dei diritti di STOGIT avvenire che per espressa dichiarazione formale, debitamente rilasciata da soggetto all'uopo abilitato.

7.7 La scadenza di un pagamento ovvero di un qualsiasi diverso adempimento declinato nel Contratto in un giorno festivo sulla piazza di Milano comporta il rinvio della detta scadenza alla prima data utile non festiva che segue.

Articolo 8

GARANZIA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI (FIDEIUSSIONE BANCARIA)

8.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali verso STOGIT, all'atto della sottoscrizione del Contratto l'UTENTE Strategico presenta una garanzia fideiussoria escutibile a prima domanda scritta, nel testo di cui all'Allegato 2, prestata da banca italiana con sua filiale nel territorio nazionale ovvero da filiale italiana di banca con sede legale fuori dal Paese. L'importo della garanzia annuale sarà calcolato per ciascun Anno Termico applicando il corrispettivo di cui al precedente art. 2 ad un terzo dei quantitativi comunicati tramite l'Allegato 1, presentato in fase di sottoscrizione del Contratto ed ogni anno aggiornato.

8.2 La garanzia valida per il primo Anno Termico sarà consegnata in originale non oltre il 23 marzo precedente l'inizio di detto Anno Termico; per ciascun Anno Termico successivo la nuova garanzia verrà consegnata a STOGIT entro il 10 marzo.

Nel caso in cui nel corso di un Anno Termico STOGIT si avveda che le quantità di gas prodotto e/o importato nei mesi di cui siano disponibili i consuntivi, accresciuta delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, hanno superato del 20% la somma delle quantità mensili stimate nell'Allegato 1, essa richiederà all'UTENTE Strategico un incremento dell'importo della garanzia bancaria pari ad un terzo dell'importo calcolato come somma di detti consuntivi e delle stime per detta parte residua.

L'UTENTE Strategico provvederà ad integrare la garanzia bancaria consegnando l'originale dell'integrazione, entro e non oltre quindici i giorni solari successivi al ricevimento della richiesta a STOGIT.

8.3 Nel caso in cui l'UTENTE Strategico verifichi che le quantità di gas da esso prodotte e/o importate accresciute delle quantità stimate in Allegato 1 per la parte residua dell'Anno Termico in corso, siano inferiori di almeno il 20% alla somma delle quantità mensili stimate nel predetto Allegato 1, esso potrà chiedere a STOGIT di acconsentire alla riduzione dell'importo della garanzia bancaria ad un terzo dell'importo della somma tra detti consuntivi e le stime per i mesi residui di quell'anno.

Svolta ogni opportuna verifica, STOGIT, comunque nel termine massimo di trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di diminuzione dell'importo garantito, comunicherà alla banca garante e all'UTENTE Strategico l'avvenuta accettazione di detta richiesta e il nuovo importo garantito, sempre che ne ricorrano i presupposti.

8.4 La mancata consegna dello strumento di garanzia di cui all'art. 8.1 e 8.2 nel termine essenziale pure indicato, ovvero la consegna di una garanzia per un importo inferiore a quello dovuto, costituisce grave inadempimento e comporta la mancata sottoscrizione del Contratto da parte di STOGIT e l'assenza di una condizione di efficacia di quest'ultimo.

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

STOGIT, in tale ipotesi, informa prontamente AEEG ed MSE dell'avvenuta grave inadempienza e della conseguente assenza di una condizione di efficacia del Contratto per ogni conseguenziale provvedimento di rispettiva competenza.

8.5 La fideiussione bancaria prestata secondo il facsimile di cui all'Allegato 2 avrà validità dalla data di inizio di efficacia del Contratto ed almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio di efficacia del Contratto. In presenza di un nuovo rapporto per un nuovo Anno Termico, l'UTENTE Strategico recapiterà entro la predetta tassativa scadenza una nuova garanzia fideiussoria, con scadenza in armonia con la disciplina qui fissata.

Il mancato rispetto dei termini essenziali sopra descritti costituisce grave inadempimento con la conseguente applicazione della procedura di cui al precedente art. 8.4.

8.6 In caso di escussione parziale ovvero di soddisfazione su parte della garanzia presentata dall'UTENTE Strategico, lo stesso dovrà ricostituire l'importo nell'ammontare originario entro e non oltre il trentesimo giorno di calendario dall'avvenuta comunicazione di escussione da parte di STOGIT.

In mancanza, il Contratto si intenderà definitivamente risolto alla stessa scadenza per grave inadempienza, senza bisogno che STOGIT produca e comunichi diffide o minacci la risoluzione, essendo sufficiente la semplice infruttuosa scadenza del termine.

8.7 Nei casi di risoluzione del Contratto previsti nel presente articolo, come in generale per tutti gli altri casi analoghi disciplinati di cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto per inadempienze dell'UTENTE Strategico, STOGIT mantiene la facoltà di dare formale comunicazione di quanto occorso all'AEEG ed al MSE, che potranno adottare le misure ritenute più opportune.

Articolo 9**LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA**

9.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

9.2 Per ogni controversia inerente o comunque connessa con l'interpretazione, esecuzione, inesecuzione (totale o parziale, anche per ritardo) e risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il foro di Milano, con esclusione espressa di ogni altro foro eventualmente concorrente. L'insorgere di una controversia, così come l'accesso ad una procedura di liquidazione, non comporta sospensione dei termini di scadenza per i pagamenti dovuti dall'UTENTE Strategico.

Articolo 10**RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

10.1 L'UTENTE Strategico dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del D.Legs. n. 231/2001, nonché di aver preso visione del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico, elaborato da STOGIT in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet di STOGIT. In ogni momento, l'UTENTE Strategico avrà inoltre facoltà di richiedere a STOGIT la consegna di copia cartacea.

Articolo 11
ANTIRICICLAGGIO

11.1 STOGIT dichiara di osservare i principi di cui al D. Legs. n. 231/2007, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del predetto D.Legs. n. 231/2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al D. Legs. n. 109/2007.

L’UTENTE Strategico dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D. Legs. n. 231/2007.

11.2 L’UTENTE Strategico dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del Contratto.

11.3 Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale, ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’UTENTE Strategico, costituisce grave inadempimento al Contratto.

11.4 Conseguentemente, a STOGIT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p., a carico del rappresentante legale dell’UTENTE Strategico (ovvero di un suo organo apicale) e/o di applicazione all’UTENTE Strategico di sanzioni amministrative ex D. Legs. n. 231/2001 in conseguenza dei fatti delittuosi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D. Legs. n. 231/2007.

L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di STOGIT il diritto di addebitare all’UTENTE Strategico tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del Contratto.

Articolo 12
ASSENZA DI INTERMEDIARI; NON DEBENZA DI COMPENSI A TERZI

12.1 Le Parti dichiarano, ciascuna per ciò che la concerne, di avere stipulato il Contratto direttamente tra loro, attraverso l’operato di propri dipendenti, senza ricorso, anche temporaneo ovvero parziale, all’ausilio di agenti ovvero intermediari di qualsiasi specie o tipologia e che pertanto nessun beneficio, compenso, provvigione, rimborso spese od emolumento in genere può risultare in alcun modo dovuto a terzi di qualsiasi natura e tipologia per causa o nell’occasione della stipulazione.

Articolo 13
DISPOSIZIONI FINALI

Codice di Stoccaggio

Capitolo 7 – Allegato 5

Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

13.1 L'UTENTE Strategico si impegna a fornire puntualmente a STOGIT tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto.

A questo riguardo l'UTENTE Strategico dà atto di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Legs n. 196/2003 in ordine al conferimento dei propri dati personali a STOGIT ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta STOGIT

13.2 L'Allegato 1, predisposto nella sua struttura generale e completato con i dati rilevanti ai fini del Contratto a cura e sotto responsabilità dell'UTENTE Strategico, e da quest'ultimo datato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del Contratto, così come l'Allegato 2 (testo standard della garanzia bancaria escutibile a prima richiesta scritta).

Utente

8.3.1 Premessa

La misura dei volumi di gas movimentato dai siti di stoccaggio viene effettuata sia in entrata sia in uscita dagli impianti STOGIT.

Durante l'Iniezione il Gas di proprietà dell'UTENTE, consegnato a STOGIT **da SRG dall'UTENTE stesso tramite SRG** al Punto di Consegna, è misurato a valle dell'impianto di compressione STOGIT, prima dell'immissione in giacimento. Il Gas misurato non comprende quindi il Gas consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti γ ivi definiti.

Durante l'Erogazione, la misura del Gas riconsegnato da STOGIT **a SRG sulla base delle indicazioni ricevute dagli UTENTI all'UTENTE tramite SRG** al Punto di Riconsegna, è effettuata a valle dell'impianto di trattamento STOGIT, prima del Punto di Riconsegna a SRG. Dal Gas misurato è quindi già detratto quello consumato per il funzionamento degli impianti, determinato da STOGIT e attribuito agli UTENTI secondo quanto previsto all'allegato 1 del capitolo 7, sulla base dei coefficienti γ ivi definiti.

I volumi di Gas complessivamente consumati negli impianti sono sostanzialmente relativi al funzionamento delle unità di compressione in Iniezione (e, in taluni casi, anche in Erogazione), al funzionamento degli apparati di rigenerazione del glicole ed ai servizi ad essi correlati. Tali consumi denominati "Gas Combusti" vengono tutti misurati con apparecchiature dedicate e rappresentano oltre il 90 % dei consumi totali relativi all'attività di stoccaggio.

A questi consumi, in entrambe le Fasi, si aggiungono quelli di Gas incombusto legato alle caratteristiche proprie del processo, o legati a specifiche particolari attività sugli impianti. Tali volumi sono misurati, calcolati o stimati in base a documenti del sistema di gestione integrato "Health Safety and Environment" (HSE) STOGIT relativi alle *facilities* impiantistiche conservati in ogni impianto di stoccaggio.

Di seguito è presentato un prospetto riepilogativo sintetico delle tipologie di Gas che costituiscono i consumi.

Gas Combusti	
Gas combustibile per attività	misurato
Gas combustibile prova	misurato
Consumi interni uso civile	misurato
Preriscaldamento gas	misurato
Consumi trattamento	misurato

Gas Incombusti	
Lancio Turbina	stimato
Lavaggio Compressori gas	stimato
Sfiato compressori gas	calcolato
Sfiato e lavaggio Centrale	calcolato
Spurgo pozzo	misurato
Lavaggio Turbina	misurato o stimato a seconda delle condizioni di esercizio
Perdite pneumatiche	stimato
Perdite fuggitive	stimato

10 PRESSIONI DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna costituiscono un parametro di fondamentale importanza per l'attività di stoccaggio del Gas. STOGIT deve poter fare affidamento su determinati valori di pressione in corrispondenza dei predetti Punti, opportunamente garantiti da SRG dagli UTENTI al fine di poter – a propria volta – assicurare l'Iniezione e l'Erogazione dei quantitativi di Gas richiesti dagli UTENTI stessi.

Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna condizionano, infatti, il funzionamento del Sistema di Stoccaggio, in quanto:

- in Erogazione la diminuzione del valore della pressione al Punto di Riconsegna favorisce le prestazioni del Sistema e permette una migliore gestione dei giacimenti che, all'aumentare dei volumi erogati, tendono a ridurre la propria prestazione;
- in Iniezione, il rendimento e le prestazioni delle unità di compressione migliorano al crescere del valore della pressione al Punto di Consegna.

Tendenze opposte di pressione nelle due situazioni sopra descritte influenzano naturalmente in modo contrario l'operatività e le prestazioni del Sistema.

In Iniezione SRG è tenuta gli UTENTI sono tenuti a consegnare il Gas di proprietà degli UTENTI ai Punti di Consegna nel rispetto del vincolo costituito dal valore di pressione minima contrattuale, che STOGIT ha diritto di richiedere in qualsiasi momento: tale valore viene pubblicato, prima dell'avvio del processo annuale di conferimento e per ciascun Punto di Consegna, sul sito *internet* di STOGIT.

Nella prassi operativa, STOGIT – in funzione delle quantità di Gas da iniettare e del relativo assetto ottimizzato del campo di stoccaggio – potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica né costituisca pregiudizio per STOGIT a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

In Erogazione STOGIT si impegna a rendere disponibile a SRG, presso ciascun Punto di Riconsegna, il Gas di proprietà degli UTENTI ad una pressione non inferiore alla pressione minima contrattuale, pubblicata annualmente sul sito *internet* di STOGIT antecedentemente al processo di conferimento delle capacità.

Le pressioni minime contrattuali di cui sopra sono individuate sulla base di un'analisi tecnica congiunta con SRG.

Operativamente, STOGIT consegna e riconsegna il Gas dei propri utenti tramite la RNT operata da SRG, alle pressioni di esercizio dei metanodotti direttamente collegati ai vari siti di stoccaggio. Essendo la pressione di esercizio di tali metanodotti gestita e controllata da SRG e considerandone l'elevata variabilità operativa necessaria per garantire il normale esercizio della RNT, diventa di fondamentale importanza una gestione coordinata delle pressioni in tutti i punti di

interconnessione per l'ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio in condizioni di normale esercizio.

Il coordinamento tra STOGIT e SRG per la gestione del Sistema di Stoccaggio viene ulteriormente rafforzato nei casi di emergenza di servizio di cui al capitolo 17 e di emergenza generale di cui al capitolo 18.

15.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'UTENTE;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- la tipologia del servizio (~~Stoccaggio Strategico~~, Stoccaggio Minerario, Stoccaggio di Modulazione, Bilanciamento, Servizio di Bilanciamento Utenti, Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs130/10);
- il corrispettivo unitario;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la data di emissione e la data di scadenza della fattura;
- il codice identificativo della tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in euro con due decimali, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato espresso in euro con due decimali;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei ricavi fatturati, secondo la normativa vigente;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare / correggere (dove necessario);
- le voci oggetto di conguaglio / correzione (dove necessario);
- l'indicazione del tasso di interesse applicato (dove necessario).

15.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture

15.4.1 I termini di emissione delle fatture

STOGIT emette le fatture, il cui dettaglio è a disposizione degli UTENTI su SAMPEI, entro i termini indicati nella seguente tabella 15.1.

Tabella 15.1

Tipologie di fatture	Termini di emissione
Fatture di <i>capacity</i>	Entro il giorno 5 del mese M+1
Fatture di <i>commodity</i>	Entro il giorno 15 del mese M+1.
Fatture per la quota parte dei corrispettivi unitari di capacità di trasporto relativo al punto di entrata ovvero al punto di uscita interconnesso al Sistema di Stoccaggio	Entro il giorno 15 del mese M+1
Fatture per corrispettivi di bilanciamento per il mancato rispetto dei profili di utilizzo in Fase di Iniezione	Entro il giorno 15 del mese M+1.
Fatture di vendita di Gas Strategico, escluse le fatture di cui al precedente paragrafo 7.6.1	Entro il mese M+1 per il Gas Strategico eventualmente utilizzato dal Responsabile del Bilanciamento.
Nota credito relative ai conguagli per il Servizio di Bilanciamento utenti, mensile e settimanale	Entro il giorno 20 del mese M+2
Fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note credito o fatture integrative	Prima del termine di pagamento della fattura oggetto di correzione, quando possibile.
Altre fatture	Entro il giorno 5 del mese M+1.

Ai fini dell'applicazione del coefficiente α pari a (-1) al corrispettivo CVS di cui al precedente paragrafo 7.4, e al corrispettivo variabile di cui al punto 6b) dell'allegato 20A4, l'UTENTE emette fattura a STOGIT entro il termine del mese M+1 sulla base dei dati comunicati da STOGIT all'UTENTE medesimo entro il 15 del mese M+1.

Resta inteso che il pagamento da parte di STOGIT della fattura di cui al precedente alinea è

subordinato alla verifica che gli UTENTI non abbiano, a fronte dei contratti stipulati sulla base del presente Codice per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti, degli importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle rispettive garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti. Gli importi eventualmente dovuti da STOGIT comportano una riduzione dell'esposizione dell'UTENTE.

Tabella 15.2

Tipologie di fatture	Termini di emissione
Fatture per le accise relative ai consumi di compressione e trattamento	Entro i termini di cui al punto 1.3 dell'allegato 1 al capitolo 7.
Fatture per riaddebito costi relativi ai consumi elettrici e delle centrali con compressori ad alimentazione mista	Entro i termini di cui al punto 1.4 dell'allegato 1 al capitolo 7.
Fatture di interessi per ritardato pagamento	Entro la fine del mese le fatture relative agli eventuali interessi maturati il mese precedente per ritardato pagamento

STOGIT emette:

- le fatture di Spazio, **per l'onere di immobilizzo del Gas Strategico** e di Capacità di Iniezione con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto;
- le fatture di Capacità di Erogazione:
 - con cadenza mensile da novembre a marzo per i Servizi di Stoccaggio Minerario e di Modulazione;
 - con cadenza mensile per tutta la durata del Contratto per il Servizio di Bilanciamento;

le fatture di Capacità Interrompibile su base giornaliera, quelle relative al Servizio di Bilanciamento utenti e quelle per oneri di gestione con cadenza mensile, nei mesi in cui il servizio è richiesto.

STOGIT emette le fatture per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 su base mensile per tutta la durata del Contratto.

Con riferimento al mese M, nel caso in cui STOGIT attribuisca all'UTENTE complessivamente un prelievo a valore sulla giacenza in stoccaggio corrispondente alla quota percentuale dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, l'UTENTE emetterà a debito di STOGIT una fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella piattaforma PB-Gas e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del mese M+2 e STOGIT riaddebiterà all'UTENTE il medesimo importo con pari

Codice di Stoccaggio

Capitolo 15

Fatturazione e pagamento

scadenza.

Le modalità operative in relazione alla fatturazione dei consumi tecnici sono rese disponibili da STOGIT sul proprio sito internet.

STOGIT e l'UTENTE aggiungono all'importo dei corrispettivi fatturati l'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo la normativa vigente.

ALLEGATO 20A3 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO NONCHÉ DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE

a) Importi per le garanzie bancari a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

$$(c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\% ;$$

ovvero, ai sensi della Delibera ARG/gas 47/11

$$\text{MIN} ((c \times S_{DLGS130, k}) \times 33\% ; \text{€ } 100.000)$$

in cui:

c	<p>È pari al corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine c è pari alla somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c_{fix} + c_{bid}).</p>
S _{DLGS130, k}	<p>E' lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente richiesto dal Richiedente k-esimo; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettere a), b), c) e d), si considera S_{minR_k} di cui al precedente paragrafo 20.5.1, punto 2; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti richiesti.</p>

b) Importi per l'adeguamento delle garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto

$$(c \times S_{DLGS130, k} + CP_e \times CE_{k,130conf} + CP_u \times CI_{k,130conf}) \times 33\%$$

in cui:

c	<p>È pari al corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine c è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto (c_{fix} + c_{bid}).</p>
S _{DLGS130, k}	<p>È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 fisicamente disponibile e conferito all'UTENTE; per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), è pari al quantitativo corrispondente al numero di lotti</p>

Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

	conferiti.
CP_e	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
CP_u	è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno
CE_{k,130conf}	è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo
CI_{k,130conf}	è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo

Codice di Stoccaggio

Capitolo 20

Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

ALLEGATO 20A5 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE BANCARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE

- a) Importi per le garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 – Fase di Richiesta di partecipazione alle Procedure a Mercato

$$(\sum_k SB_k \times P_{sk}) \times 33\%$$

dove:

SB_k	è la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4
P_{sk}	è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la k-esima richiesta di Spazio indicata dal Richiedente nella Richiesta di Conferimento di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 20A4

- b) Importi per la garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del Contratto annuale della Capacità per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 - Adeguamento

$$(c \times S_{DLGS130, k} + CP_e \times CE_{k,130conf} + CP_u \times CI_{k,130conf}) \times 33\%$$

in cui:

c	<p>È il corrispettivo 'c_{fix}' (determinato in funzione dei corrispettivi relativi a Spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione) approvato dall'Autorità.</p> <p>Per le tipologie di clienti di cui al precedente paragrafo 20.4.1, lettera e), il termine c è pari al la somma del corrispettivo approvato dall'Autorità e del corrispettivo offerto dall'UTENTE cedente ($c_{fix} + c_{bid}$).</p> <p>Per le tipologie di Contratti di cui all'allegato 20A4 "Procedure a mercato" il termine c è pari alla somma dei corrispettivi dovuti dall'UTENTE ad esito delle Procedure a Mercato.</p>
$S_{DLGS130, k}$	È lo Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 complessivamente conferito all'UTENTE

Codice di Stoccaggio

Capitolo 20

Clausole per l'accesso e l'utilizzo del servizio di stoccaggio di cui al D Lgs 130/10

<p>CP_e</p>	<p>è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno</p>
<p>CP_u</p>	<p>è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno riportato in euro/anno/GJ/giorno</p>
<p>CE_{k,130conf}</p>	<p>è la Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo</p>
<p>CI_{k,130conf}</p>	<p>è la Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130 complessivamente conferita all'UTENTE k-esimo</p>